

## SCHEDA DI SINTESI PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI 2019-2020

DIP	TIPO CORSO	CODICE	CORSO	CFU OFFERTI escluse mutazioni	di cui cfu nuove attivazioni escluse mutazioni	di cui cfu nuove attivazioni BONUS internazionalizzazione	di cui cfu per raddoppi, triplicazioni, ecc.	ULTERIORI CFU MUTUATI	CFU DISATTIVATI escluse mutazioni	CFU RIDENOMINATI per internazionali	ORE ADS escluse ESE con CFU	COSTO AFFIDAMENTI compresi bonus	COSTO CONTRATTI incluse ESE con CFU	COSTO ADS	COSTO TOTALE 2019-2020	BUDGET 2018-2019	Δ (costi (non giustificati da prese di servizio/upgrade)
<b>GIURISPRUDENZA</b>				<b>631</b>	<b>62</b>		<b>0</b>	<b>153</b>	<b>38</b>		<b>1142</b>	<b>€ 102.723,07</b>	<b>€ 72.260,19</b>	<b>€ 50.202,82</b>	<b>€ 225.186,07</b>	<b>€ 251.137,10</b>	<b>-€ 25.951,02</b>
GIU	LT	19-270	OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32.939,70	-€ 32.939,70
GIU	LT	19-270-DIN	DIRITTO PER L'IMPRESA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	193	9	0	0	71	0	0	392	€ 41.455,48	€ 15.018,34	€ 15.228,00	€ 71.701,82	€ 46.000,41	€ 25.701,40
GIU	LM5	65	GIURISPRUDENZA	338	18	0	0	72	18	0	730	€ 38.177,79	€ 53.212,25	€ 34.168,90	€ 125.558,94	€ 129.392,06	-€ 3.833,12
GIU	LM	68-270	DIRITTI DELL'UOMO ED ETICA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.957,06	-€ 12.957,06
GIU	LM	68-270-DMC	DIRITTI DELL'UOMO, DELLE MIGRAZIONI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	100	35	0	0	10	20	0	20	€ 23.089,80	€ 4.029,60	€ 805,92	€ 27.925,32	€ 29.847,86	-€ 1.922,54
<b>SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI</b>				<b>1.302</b>	<b>66</b>		<b>201</b>	<b>363</b>	<b>0</b>		<b>2280</b>	<b>€ 276.958,17</b>	<b>€ 327.183,01</b>	<b>€ 121.265,06</b>	<b>€ 725.406,24</b>	<b>€ 744.492,95</b>	<b>-€ 19.086,72</b>
SAEMQ	LT	86-270	ECONOMIA	204	45	18	0	12	0	0	222	€ 46.312,30	€ 8.875,75	€ 13.291,28	€ 68.479,33	€ 47.009,38	€ 21.469,95
SAEMQ	LT	87-270	ECONOMIA AZIENDALE	552	21	21	201	24	0	0	1.483	€ 89.386,72	€ 51.578,78	€ 80.133,48	€ 221.098,98	€ 217.464,40	€ 3.634,58
SAEMQ	LM	90-270	ECONOMIA AZIENDALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E PROFESSIONE	90	0	0	0	57	0	0	38	€ 16.720,20	€ 20.838,08	€ 1.748,00	€ 39.306,28	€ 47.919,38	-€ 8.613,10
SAEMQ	LM	90-270-ENG	BUSINESS ADMINISTRATION, PROFESSIONAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING	69	0	0	0	75	0	0	20	€ 27.349,47	€ 55.622,33	€ 651,00	€ 83.622,80	€ 84.741,94	-€ 1.119,14
SAEMQ	LM	91-270	MANAGEMENT, FINANZA E INTERNATIONAL BUSINESS	144	0	0	0	78	0	0	104	€ 10.217,90	€ 26.149,82	€ 4.272,00	€ 40.639,72	€ 48.321,48	-€ 7.681,76
SAEMQ	LM	110-270-EN	ECONOMICS AND GLOBAL MARKETS	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.328,19	-€ 19.328,19
SAEMQ	LM	134-270-EN	INTERNATIONAL MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP AND FINANCE	168	0	0	0	36	0	0	373	€ 63.350,98	€ 138.349,50	€ 16.757,30	€ 218.457,78	€ 234.076,96	-€ 15.619,18
SAEMQ	LM	149-270-EN	ECONOMICS AND DATA ANALYSIS	75	0	0	0	81	0	0	40	€ 23.620,60	€ 25.768,75	€ 4.412,00	€ 53.801,35	€ 45.631,23	€ 8.170,12
<b>LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE</b>				<b>1.264</b>	<b>259</b>		<b>80</b>	<b>440</b>	<b>249</b>		<b>342</b>	<b>€ 75.559,38</b>	<b>€ 168.251,08</b>	<b>€ 39.340,15</b>	<b>€ 283.150,61</b>	<b>€ 287.225,11</b>	<b>-€ 4.074,50</b>
LFC	LT	24-270	LETTERE	294	30	0	0	150	24	0	60	€ 17.914,50	€ 21.387,52	€ 3.929,40	€ 43.231,42	€ 54.382,20	-€ 11.150,78
LFC	LT	92-270	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	300	15	0	80	40	40	0	180	€ 23.886,00	€ 96.995,72	€ 26.140,55	€ 147.022,27	€ 149.994,55	-€ 2.972,28
LFC	LT	106-270	FILOSOFIA	180	24	0	0	90	36	0	0	€ 3.582,90	€ 7.120,08	€ 0	€ 10.702,98	€ 21.610,80	-€ 10.907,82
LFC	LM	67-270	CULTURE MODERNE COMPARATE	162	72	0	0	144	90	0	30	€ 0	€ 3.560,04	€ 1.964,70	€ 5.524,74	€ 5.472,60	€ 52,14
LFC	LM	93-270	COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDITORIA	130	40	0	0	10	35	0	72	€ 23.010,18	€ 11.075,68	€ 7.305,50	€ 41.391,36	€ 45.280,86	-€ 3.889,50
LFC	LM	150-270	FILOSOFIA E STORIA DELLE SCIENZE NATURALI E UMANE	198	78	0	0	6	24	6	0	€ 7.165,80	€ 28.112,04	€ 0	€ 35.277,84	€ 10.484,10	€ 24.793,74
<b>LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE</b>				<b>1.250</b>	<b>110</b>		<b>30</b>	<b>270</b>	<b>0</b>		<b>855</b>	<b>€ 126.202,69</b>	<b>€ 257.024,25</b>	<b>€ 61.234,00</b>	<b>€ 444.460,94</b>	<b>€ 419.417,16</b>	<b>€ 25.043,78</b>
LLCS	LT	13-270	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE	780	25	5	20	60	0	10	310	€ 49.807,30	€ 133.635,30	€ 17.180,00	€ 200.622,60	€ 212.926,94	-€ 12.304,34
LLCS	LM	28-270	LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	155	15	0	5	65	0	0	225	€ 13.535,40	€ 15.068,90	€ 15.150,00	€ 43.754,30	€ 48.049,44	-€ 4.295,14
LLCS	LM	44-270-EN	PLANNING AND MANAGEMENT OF TOURISM SYSTEMS	100	5	0	5	15	0	0	50	€ 28.464,15	€ 101.182,15	€ 5.804,00	€ 135.450,30	€ 137.043,98	€ 1.593,68
LLCS	LM	57-270	LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E PANAMERICANE	155	5	0	0	130	0	0	120	€ 12.898,44	€ 3.568,95	€ 8.100,00	€ 24.567,39	€ 21.396,80	€ 3.170,59
LLCS	LM	156-270	GEOURBANISTICA. ANALISI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANA, AMBIENTALE E VAL	60	60	0	0	0	0	0	150	€ 21.497,40	€ 3.568,95	€ 15.000,00	€ 40.066,35	€ 0	€ 40.066,35
<b>SCIENZE UMANE E SOCIALI</b>				<b>1.385</b>	<b>397</b>		<b>48</b>	<b>72</b>	<b>241</b>		<b>0</b>	<b>€ 225.059,20</b>	<b>€ 274.468,50</b>	<b>€ 541.024,00</b>	<b>€ 1.040.551,70</b>	<b>€ 916.665,34</b>	<b>€ 123.886,36</b>
SUS	LT	25-270	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	597	258	0	42	24	208	0	0	€ 75.678,81	€ 105.138,00	€ 158.640,00	€ 339.456,81	€ 297.787,80	€ 41.669,01
SUS	LT	40-270	SCIENZE PSICOLOGICHE	200	18	0	6	0	15	0	0	€ 11.146,80	€ 7.695,00	€ 90.976,00	€ 109.817,80	€ 111.747,90	-€ 1.930,10
SUS	LM	64-270	PSICOLOGIA CLINICA	216	18	0	0	6	0	0	0	€ 35.842,27	€ 132.030,00	€ 100.819,00	€ 268.691,27	€ 223.344,56	€ 45.346,71
SUS	LM	84-270	SCIENZE PEDAGOGICHE	156	48	0	0	42	18	0	0	€ 21.895,50	€ 11.745,00	€ 24.115,00	€ 57.755,50	€ 43.571,20	€ 14.184,30
SUS	LM5	139-270	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	216	55	0	0	0	0	0	0	€ 80.495,82	€ 17.860,50	€ 166.474,00	€ 264.830,32	€ 240.213,88	€ 24.616,44
<b>SCUOLA DI INGEGNERIA: INGEGNERIA GESTIONALE, DELL'INFORMAZIONE E DELLA PRODUZIONE</b>				<b>978</b>	<b>63</b>		<b>0</b>	<b>24</b>	<b>12</b>		<b>2316</b>	<b>€ 127.392,00</b>	<b>€ 381.610,00</b>	<b>€ 109.946,00</b>	<b>€ 618.948,00</b>	<b>€ 610.500,00</b>	<b>€ 8.448,00</b>
IGIP	LT	21-270	INGEGNERIA INFORMATICA	189	0	6	0	0	0	18	426	€ 28.464,00	€ 48.973,00	€ 21.715,00	€ 99.152,00	€ 107.457,00	-€ 8.305,00
IGIP	LT	22-270	INGEGNERIA GESTIONALE	171	0	6	0	0	0	12	654	€ 17.264,00	€ 92.792,00	€ 26.437,00	€ 136.493,00	€ 116.573,00	€ 19.920,00
IGIP	LT	95-270	INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER LA SALUTE	156	0	0	0	0	12	0	288	€ 18.843,00	€ 68.307,00	€ 14.591,00	€ 101.741,00	€ 91.336,00	€ 10.405,00
IGIP	LM	37-270	INGEGNERIA GESTIONALE	126	0	0	0	0	0	0	306	€ 12.315,00	€ 19.584,00	€ 15.541,00	€ 47.440,00	€ 70.361,00	-€ 22.921,00
IGIP	LM	37-270-ENG	MANAGEMENT ENGINEERING	96	0	0	0	24	0	0	246	€ 16.588,00	€ 89.353,00	€ 13.008,00	€ 118.949,00	€ 131.343,00	-€ 12.394,00
IGIP	LM	38-270	INGEGNERIA INFORMATICA	117	0	0	0	0	0	0	258	€ 7.405,00	€ 22.667,00	€ 12.137,00	€ 42.209,00	€ 50.261,00	-€ 8.052,00
IGIP	LM	148-270-EN	ENGINEERING AND MANAGEMENT FOR HEALTH	123	63	0	0	0	0	0	138	€ 26.513,00	€ 39.934,00	€ 6.517,00	€ 72.964,00	€ 43.169,00	€ 29.795,00
<b>SCUOLA DI INGEGNERIA: INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE</b>				<b>753</b>	<b>68</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>1496</b>	<b>€ 114.361,00</b>	<b>€ 171.596,00</b>	<b>€ 70.004,00</b>	<b>€ 355.961,00</b>	<b>€ 303.800,00</b>	<b>€ 52.161,00</b>
ISA	LT	20-270-TE	INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA	180	30	0	0	0	0	0	362	€ 37.289,00	€ 41.633,00	€ 15.490,00	€ 94.412,00	€ 76.295,00	€ 18.117,00
ISA	LT	23-270	INGEGNERIA MECCANICA	168	0	0	0	0	0	0	494	€ 25.213,00	€ 46.832,00	€ 26.096,00	€ 98.141,00	€ 96.674,00	€ 1.467,00
ISA	LM	39-270	INGEGNERIA MECCANICA	267	38	6	0	0	0	18	320	€ 40.805,00	€ 45.671,00	€ 15.620,00	€ 102.096,00	€ 66.739,00	€ 35.357,00
ISA	LM	60-270-CE	INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI EDILI	138	0	0	0	0	12	0	320	€ 11.054,00	€ 37.460,00	€ 12.798,00	€ 61.312,00	€ 64.092,00	-€ 2.780,00
														<b>€ 3.693.664,56</b>	<b>€ 3.533.237,66</b>	<b>€ 160.426,90</b>	

**BOZZA**

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI  
MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Oggetto e finalità**

1. L'Università degli Studi di Bergamo, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, realizza corsi di alta formazione al termine dei quali è rilasciato il titolo di Master universitario di primo e di secondo livello e sviluppa iniziative formative destinate all'educazione degli adulti e alla formazione continua dei lavoratori anche attivando Corsi di perfezionamento.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione, la gestione e l'organizzazione:
  - a) dei Master universitari di primo e di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 e del Regolamento Didattico di Ateneo art. 8;
  - b) dei Corsi di perfezionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, della Legge n. 341 del 1990 e del Regolamento Didattico di Ateneo art. 9

**Art. 2 Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
  - a) per *Master*: i corsi di formazione e di alta qualificazione formativa successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali;
  - b) per *Corsi di Perfezionamento*: i percorsi formativi successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, che rispondono ad esigenze di approfondimento specialistico;
  - c) per *crediti formativi universitari (CFU)*: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, necessario per l'esercizio di specifiche capacità e il consolidamento specialistico di determinate competenze nelle attività formative previste nei corsi disciplinati dal presente regolamento;
  - d) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  - e) per *Centro di Ateneo School of Management (SDM)*: Centro di ricerca dell'Ateneo a cui compete l'organizzazione dei corsi post laurea;
  - f) per *Giunta School of Management (SDM)* organo deliberativo del Centro SDM.

**TITOLO II - OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA**

**CAPO I - MASTER UNIVERSITARI**

**Art. 3 Durata e caratteristiche**

1. Ai sensi del D.M. 270/04, visto lo Statuto e l'articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università degli Studi di Bergamo può attivare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati alla promozione di competenze e capacità di livello superiore, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, finalizzati all'esercizio di specifiche capacità e al consolidamento specialistico di determinate competenze in specifici settori scientifici, tecnici e professionali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master Universitari, d'ora innanzi *Master*.

2. I Master hanno durata di norma annuale o biennale. L'attività complessiva, incluso l'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede un totale di almeno 1500 ore di formazione, corrispondenti a 60 CFU, con un minimo di 360 e un massimo di 480 ore di didattica (laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze);
3. Per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, l'articolazione didattica può prevedere altre forme di studio quali laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, stage/project work/progetto di ricerca (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso), apprendistato di III livello e la redazione di un elaborato finale (tesi di Master).
4. Gli interventi seminariali al di sotto delle 6 ore possono essere previsti di norma per un massimo del 10% delle ore d'aula
5. Agli insegnamenti, sono assegnati crediti formativi universitari. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente di cui un minimo di 8 a un massimo di 10 ore di didattica; con rispettivamente da 17 a 15 ore di impegno di studio personale dello studente. Il rapporto scelto è applicato per l'intero Corso. Per gli stage/project work/progetto di ricerca ogni CFU corrispondono a 25 ore di attività.
6. I Master sono strutturati in insegnamenti, fruibili anche singolarmente. Il singolo insegnamento non potrà essere suddiviso di norma in carichi per singolo docente inferiori alle 6 ore.
7. Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera e si tengono secondo un calendario definito dalla Commissione Master. Parte delle attività formative possono essere svolte a distanza sul singolo insegnamento. L'esame di profitto dovrà essere svolto obbligatoriamente in presenza.
8. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun Corso che non può essere inferiore al 75% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza, salvo i casi di prolungata malattia, gravidanza o maternità/paternità. In tali circostanze, su istanza dell'interessato, è concessa la sospensione e l'iscritto potrà ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione dell'anno accademico successivo, se attivata.
9. Sono fatte salve diverse caratteristiche o tempistiche dovute a specifiche esigenze formative professionali, a convenzioni con altri atenei per master congiunti, a normativa nazionale o ad accordi internazionali valutate dalla Giunta SDM.

#### **Art. 4 Avviso di selezione**

1. Il Centro SDM emana appositi avvisi di selezione per la partecipazione ai Master e li rende disponibili sul proprio sito. Gli avvisi contengono:
  - a) l'elenco dei corsi attivati con l'indicazione della denominazione, del livello (per i Master), della durata, del numero di crediti complessivi e della sede di svolgimento;
  - b) il contenuto di ciascun corso e gli obiettivi formativi;
  - c) il numero minimo e numero massimo di studenti ammissibili;
  - d) i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione, i termini e le modalità di iscrizione;
  - e) la data e le modalità di svolgimento della eventuale prova di ammissione;
  - f) l'ammontare dei contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
  - g) ogni altra ulteriore informazione utile.

#### **Art. 5 Requisiti di ammissione e incompatibilità**

1. Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di:
  - a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;
  - b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
  - c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per accedere ai Master di secondo livello occorre essere in possesso di:
  - a) laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;
  - b) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
3. Ai soli fini dell'ammissione al Master l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è altresì valutata dalla Commissione master.

4. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale purché il titolo sia conseguito entro due mesi dall'avvio del corso o che l'iscrizione al master, per lo stesso anno accademico, non si configuri come doppia iscrizione.
5. L'iscrizione a un master universitario è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi frequentato in Italia o all'estero (corso di diploma universitario, corso di laurea, corso di laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, corsi di master, TFA-tirocinio formativo attivo, PAS-percorso abilitante speciale, corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e corsi di specializzazione). Lo studente idoneo all'iscrizione al master, già iscritto ad un altro corso di studio, potrà iscriversi al master medesimo previa sospensione della carriera in corso, autorizzata dalla relativa struttura didattica di prima iscrizione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

#### **Art. 6 Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori**

1. Gli insegnamenti dei Master possono essere offerti anche nella forma di insegnamenti singoli a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso. Gli insegnamenti ai quali è possibile iscriversi, il periodo di lezione, il numero massimo di iscrizioni ed il contributo richiesto sono indicati nell'avviso di selezione del Master.
2. Gli iscritti agli insegnamenti singoli possono sostenere le verifiche di profitto e ottenere il certificato di superamento attestante il numero di CFU acquisiti. Le verifiche possono prevedere una votazione in trentesimi.
3. Gli iscritti agli insegnamenti singoli che non sostengono le relative verifiche di profitto ottengono al termine del corso un certificato di frequenza attestante il numero di ore frequentate.
4. I soggetti privi dei requisiti di accesso, ove previsto, possono essere ammessi alla frequenza del Master in qualità di uditori. Tale previsione è indicata nei relativi avvisi di selezione, unitamente al numero massimo di iscrizioni e al contributo richiesto. L'uditore non può essere ammesso a svolgere l'attività di laboratori e a frequentare gli stage.
5. Gli iscritti a singoli insegnamenti di un Master e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero. In caso di mancata attivazione del Master non saranno attivati insegnamenti singoli.

#### **Art. 7 Contributo di iscrizione**

1. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo specifico previsto per ciascun Master
2. Possono essere previste borse di studio o altre forme di agevolazione, finanziate da enti esterni.
3. L'attribuzione delle borse di studio avviene attraverso una graduatoria di merito e i criteri per la loro attribuzione sono definiti nella scheda informativa dei singoli corsi.
4. In caso di assegnazione di borsa di studio, resta a carico dello studente l'importo per la marca da bollo per l'immatricolazione, gli importi dovuti per il rilascio dell'attestato finale e, in caso di assegnazione di borsa di studio parziale, la quota restante della tassa di iscrizione.
5. Il contributo potrà essere rimborsato:
  - a) in caso di mancata attivazione del corso
  - b) rinuncia al corso formalizzata prima dell'effettivo inizio del corso; un importo corrispondente al 10% della quota d'iscrizione verrà in ogni caso trattenuto dall'università a titolo di rimborso spese di segreteria

#### **Art. 8 Conseguimento del titolo o attestato finale**

1. Al termine del Master, agli iscritti che abbiano assolto l'obbligo di frequenza, superato le eventuali prove intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il titolo accademico di Master universitario di I o di II livello. Se il Master è stato attivato in collaborazione con altre istituzioni di alta formazione, il titolo potrà essere un titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. Il voto di presentazione alla prova finale viene ottenuto trasformando in centodecimi la media ponderata (rispetto ai crediti) dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto in itinere.
3. La prova finale deve essere esposta e discussa in seduta pubblica e al suo contenuto la Commissione Giudicatrice eventualmente assegna un voto (compreso entro i 10 punti) che concorre alla formulazione del voto finale.
4. Il voto finale viene espresso in 110mi. Per il conseguimento della lode è necessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice.

5. E' possibile prevedere modalità di redazione dell'elaborato di tesi come lavoro congiunto di più studenti.
6. La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore SdM, su proposta del Direttore del Master, è composta da minimo 3 membri, la maggioranza dei quali devono essere professori e ricercatori dell'Ateneo. Possono fare parte della Commissione docenti a contratto del Master. Possono partecipare alla discussione in qualità di esperti esterni anche coloro che non abbiano partecipato alle attività formative del master ma siano riconosciuti come rappresentativi dalle comunità professionale e scientifica a cui guarda il master o il corso di perfezionamento come possibile sbocco professionale dei partecipanti. La commissione è presieduta dal Direttore del Master o dal Professore di I o II fascia più anziano nel ruolo.

## **CAPO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

### **Art. 9 Durata e caratteristiche**

1. Ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, dello Statuto e l'articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università degli Studi di Bergamo può attivare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali è rilasciato un attestato di Corso di Perfezionamento
2. I Corsi di Perfezionamento hanno durata variabile a seconda dell'articolazione didattica e delle competenze che il corso intende fornire, in ogni caso non superiore a un anno. L'attività complessiva prevede un totale di almeno 120 ore di formazione in aula (laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze), non sono previste prove intermedie e non sono rilasciati cfu sui singoli insegnamenti. L'articolazione didattica può prevedere altre forme di studio quali laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, stage/project work/progetto di ricerca (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso).
3. Se previste, le attività di formazione didattica a distanza devono essere inferiori al 30% delle ore di didattica frontale e lo stage non può superare le ore di didattica frontale.
4. Gli interventi seminariali al di sotto delle 6 ore possono essere previsti di norma per un massimo del 20% delle ore previste in aula
5. I Corsi di Perfezionamento sono strutturati in insegnamenti, fruibili anche singolarmente. Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso. Il singolo insegnamento non potrà essere suddiviso di norma in carichi, per singolo docente, inferiori alle 6 ore.
6. Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera e si tengono secondo un calendario definito dal Direttore del Corso di Perfezionamento.
7. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun Corso, che non può essere inferiore al 75% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza, salvo i casi di prolungata malattia, gravidanza o maternità/paternità. In tali circostanze, su istanza dell'interessato, è concessa la sospensione e l'iscritto potrà ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione dell'anno accademico successivo, se attivata.
8. Sono fatte salve diverse caratteristiche o tempistiche dovute a specifiche esigenze formative professionali, a convenzioni con altri atenei per master congiunti, a normativa nazionale o ad accordi internazionali valutate dalla Giunta SDM.

### **Art. 10 Avviso di selezione**

1. Il Centro SDM emana appositi avvisi di selezione per la partecipazione ai Corsi di perfezionamento e li rende disponibili sul proprio sito.

Gli avvisi contengono:

- a) l'elenco dei corsi attivati con l'indicazione della denominazione e della sede di svolgimento;
- b) il contenuto di ciascun corso e gli obiettivi formativi;
- c) il numero minimo e numero massimo di studenti ammissibili;
- d) i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione, i termini e le modalità di iscrizione;
- e) la data e le modalità di svolgimento della eventuale prova di ammissione;
- f) l'ammontare dei contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
- g) ogni altra ulteriore informazione utile.

### **Art. 11 Requisiti di ammissione e compatibilità**

1. Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:
  - a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;
  - b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
  - c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Ai soli fini dell'ammissione al Corso di perfezionamento l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è altresì valutata dal Direttore.
3. L'iscrizione a un corso di perfezionamento è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi frequentato in Italia o all'estero (corso di diploma universitario, corso di laurea, corso di laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, corsi di master, TFA-tirocinio formativo attivo, PAS-percorso abilitante speciale, corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e corsi di specializzazione).

#### **Art. 12 Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori**

1. Gli insegnamenti possono essere offerti anche nella forma di insegnamenti singoli a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso. Gli insegnamenti ai quali è possibile iscriversi, il periodo di lezione, il numero massimo di iscrizioni e il contributo richiesto sono indicati nell'avviso di selezione.
2. Gli iscritti agli insegnamenti singoli ottengono al termine del corso un certificato di frequenza attestante il numero di ore frequentate.
3. I soggetti privi dei requisiti di accesso, ove previsto, possono essere ammessi alla frequenza del Corso di perfezionamento in qualità di uditori. Tale previsione è indicata nei relativi avvisi di selezione, unitamente al numero massimo di iscrizioni e al contributo richiesto. L'uditore non può essere ammesso a svolgere l'attività di laboratori e a frequentare gli stage.
4. Gli iscritti a singoli insegnamenti e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero. In caso di mancata attivazione del Master non saranno attivati insegnamenti singoli.

#### **Art. 13 Contributo di iscrizione**

1. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo specifico previsto per ciascun Corso di Perfezionamento.
2. Possono essere previste borse di studio o altre forme di agevolazione, finanziate da enti esterni.
3. L'attribuzione delle borse di studio avviene attraverso una graduatoria di merito e i criteri per la loro attribuzione sono definiti nella scheda informativa dei singoli corsi.
4. In caso di assegnazione di borsa di studio, resta a carico dello studente l'importo per la marca da bollo per l'immatricolazione e gli importi dovuti per il rilascio dell'attestato finale e, in caso di assegnazione di borsa di studio parziale, la quota restante della tassa di iscrizione.

#### **Art. 14 Conseguimento dell'attestato finale**

1. Al termine del corso di perfezionamento è prevista una prova finale, volta all'accertamento delle competenze acquisite, il cui giudizio non prevede una votazione specifica.
2. La prova finale viene giudicata da una commissione, nominata dal Direttore del Corso di Perfezionamento, ed è composta da minimo tre membri, che abbiano svolto attività di docenza nel corso.
3. L'acquisizione dell'attestato del Corso di Perfezionamento è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento della prova finale

### **TITOLO III - ORGANI E GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA**

#### **CAPO I - ORGANI E FUNZIONI**

##### **Art. 15 Organi**

1. Sono Organi che intervengono nella progettazione, attivazione e organizzazione dei Corsi di cui al presente Regolamento:
  - a) Direttore e Giunta del Centro SDM;
  - b) i Dipartimenti interessati e, ove costituite, le Scuole interessate;

c) il Direttore e la Commissione master.

### **Art. 16 Giunta SDM**

La Giunta SDM indirizza e promuove lo sviluppo dell'offerta formativa post laurea d'Ateneo come da *Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post-laurea*

### **Art. 17 Dipartimento/Scuole**

1. I Dipartimenti/Scuole interessati:

- a) esprimono parere sulle proposte di attivazione o di riedizione di Corsi di cui al presente regolamento;
- b) approvano il piano didattico

### **Art. 18 Direttore del master e Commissione master**

1. Sono organi dei Corsi di cui al presente regolamento il Direttore e la Commissione Master.
2. Il Direttore è il docente di ruolo dell'Ateneo proponente il corso ed è responsabile del Corso, del coordinamento e dell'organizzazione della didattica e della gestione finanziaria. Nello stesso anno accademico si può essere direttore di uno solo corso.
3. Il Direttore è definito in fase di approvazione dalla Giunta SDM e nominato dagli Organi di Ateneo.
4. Spetta al Direttore:
  - Proporre la Commissione di Selezione, ove prevista, composta dal Direttore e minimo altri 2 membri;
  - Definire eventuali criteri di selezione;
  - Proporre le Commissioni per le verifiche di fine insegnamento (minimo 2 membri tra i docenti del Master, di cui uno titolare dell'insegnamento);
  - Presiedere la Commissione del Corso di Master e convocarne le riunioni;
  - Predisporre il budget del Master;
  - Dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi della Commissione del Corso di Master;
  - Rappresentare il Master nei rapporti con l'esterno per gli aspetti didattico-scientifici;
  - Predisporre la relazione finale del Master;
  - Autorizzare la frequenza ai singoli insegnamenti e proporre il relativo importo delle tasse di iscrizione
  - Proporre la nomina del Presidente e dei membri della Commissione Giudicatrice della prova finale per il conseguimento del titolo di Master.
5. La Commissione master è composta dal Direttore del corso e da minimo 3 membri
6. La Commissione è definita dalla Giunta SDM in fase di approvazione del corso, su proposta del docente proponente il corso e nominata dagli Organi di Ateneo
7. Alla Commissione spetta
  - Riconoscere eventuali crediti pregressi;
  - Predisporre la programmazione didattica del Master e proporre la copertura degli insegnamenti;
  - Stabilire i criteri per l'erogazione di eventuali borse di studio.
  - Esprimersi in merito all'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero;

## **CAPO II - GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA**

### **Art. 19 Progettazione e attivazione di un Master o di un Corso di perfezionamento**

1. I professori o i ricercatori di ruolo dell'Ateneo possono presentare alla Giunta SDM per una preventiva valutazione, un progetto preliminare di Master o di Corso di perfezionamento, per nuove edizioni o riedizioni di corsi già attivi nell'anno accademico precedente. I contenuti della proposta saranno indicati in un modello distribuito dall'Ufficio post laurea a tutti i docenti dell'Ateneo.
2. La Giunta SDM valuta le proposte pervenute e individua i corsi per i quali può essere completato l'iter di attivazione o riedizione. In caso di esito positivo la proposta dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
  - Piano didattico del corso preventivamente approvato dalla struttura didattica di riferimento
  - Eventuali proposte di convenzione/lettere d'intenti con altre istituzioni/enti esterni;
  - Budget del corso che deve prevedere come da modello:VOCI IN ENTRATA:

- a) quota iscrizione intero corso
- b) quota iscrizione singolo insegnamento, qualora sia prevista l'ammissione di uditori o la possibilità d'iscrizione al singolo insegnamento.
- c) se presente, l'importo del contributo di soggetti che hanno formalizzato la disponibilità a finanziare il corso (per finanziamenti diversi dai contributi d'iscrizione dovrà fornirsi la documentazione contenente la dichiarazione dei soggetti finanziatori entro la data di pubblicazione del bando di attivazione del Corso e l'impegno al versamento di quanto dovuto, in linea generale entro la data di avvio del Corso);
- d) al fine di garantire la totale copertura dei costi previsti, non è possibile il versamento della tassa iscrizione in due o più rate.

#### VOCI IN USCITA:

- a) direzione, progettazione e coordinamento del Master o del Corso di Perfezionamento, l'incarico di direzione, progettazione e coordinamento del Corso potrà essere affidato solo al Direttore del Corso o suo delegato;
- b) docenza relativa all'attività didattica in presenza;
- c) docenza relativa all'attività didattica in Fad;
- d) codocenza;
- e) tutor didattico;
- f) tutor d'aula;
- g) eventuale organizzazione di eventi associati
- h) rimborsi spese viaggi, vitto e alloggio (per direzione, tutor, coordinatori e docenti);
- i) materiali di consumo (stampe, ecc);
- l) aperture straordinarie delle sedi universitarie;
- m) quota per copertura costi di struttura (costi del personale assegnato al Centro per l'attività post-laurea e costi d'aula) pari al 10 % delle entrate;
- n) quota per copertura attività di lancio e promozione corsi Alta Formazione (organizzazione eventi, pubblicità, volantini, ecc.) e per la gestione e la comunicazione istituzionale pari al 6% delle entrate;
- o) ulteriori tipologie di spese necessarie alla realizzazione del corso.

In caso di successiva acquisizione di fondi non previsti nella proposta istitutiva o di una riduzione del numero minimo previsto nel budget, ma sempre nel rispetto di quanto definito in via generale, sono ammesse, su proposta del Direttore del Master, modifiche delle voci di spesa esposte nel piano finanziario già approvato.

4. In caso di riedizioni è richiesta l'approvazione dei dipartimenti solo in caso di modifiche sostanziali quali:
  - a) la denominazione;
  - b) gli obiettivi formativi e, per i Master, il livello;
  - c) l'articolazione delle attività all'interno del piano formativo o la durata.
5. Le proposte di attivazione e di riedizione approvate dalla Giunta SDM, vengono sottoposte all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione immediatamente successivo.
6. Per attivare un Master o un Corso di perfezionamento il numero minimo di iscritti paganti il contributo per intero deve essere di almeno dodici. Il numero minimo d'iscritti e l'ammontare del contributo devono essere tali da garantire la sostenibilità finanziaria del Corso stesso.
7. Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto, la scadenza potrà essere prorogata per un minimo di 30 giorni per una sola volta con modifica della data d'inizio delle lezioni.
8. Non può essere attivato un Corso che nell'anno accademico precedente non è stato erogato per mancanza di iscritti.

#### **Art. 20 Gestione finanziaria dei corsi e rendiconto finale**

1. Il compenso orario per le docenze è stabilito dagli organi di Ateneo. Per la liquidazione del compenso ciascun docente è tenuto a fornire, con le modalità stabilite dall'Ufficio post laurea, attestazione dell'avvenuto svolgimento delle attività.
2. La copertura finanziaria dei costi relativi ai singoli Corsi di cui al presente regolamento è assicurata:

- a) dai contributi di iscrizione;
- b) da erogazioni di enti o soggetti esterni.

4. L'Ateneo trattiene:

- a copertura dei costi di struttura il 10 %
- a copertura delle attività di lancio e promozione dei corsi il 6%

del contributo di iscrizione per ogni iscritto anche nel caso in cui questi siano interamente finanziati con fondi erogati da Enti esterni e non comportino per gli iscritti il versamento del contributo di iscrizione.

5. Alla conclusione dei singoli corsi viene redatta una relazione in ordine all'andamento del corso, corredata da un rendiconto economico, che è approvata dalla Giunta del Centro e conservata agli atti dello stesso.
7. L'eventuale avanzo derivante dalla gestione del Corso, al netto delle quote spettanti all'Ateneo, restano a disponibilità del Master che di norma li attribuisce per l'attivazione dell'edizione successiva. Qualora il Master non venga attivato restano a disponibilità del Centro SdM.

#### **Art. 21 Gestione dei Corsi in collaborazione con Enti esterni**

1. Tutti i Corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzati e gestiti con la collaborazione di enti esterni, previa lettera di intenti o stipula di apposita convenzione. I Master, previa convenzione, possono prevedere anche il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. L'organizzazione dei Corsi di cui al presente regolamento può essere assegnata ad un Ente esterno, previa convenzione con cui vengono regolamentati gli aspetti organizzativi ed economici.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI NORME COMUNI**

##### **Art. 20 Norme di rinvio e salvaguardia**

2. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.
3. Ai fini della stipula dei contratti di diritto privato si applica il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. All'entrata in vigore del presente regolamento cessano gli articoli 2 - 3 - 4 del Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post laurea.

##### **Art. 25 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Le convenzioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza ovvero fino alla disattivazione del Corso.



## **Allegato al punto 3.9**

### **RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI AQ SVOLTE NELL'ANNO 2018 DAL PRESIDIO DELLA QUALITÀ**

La presente relazione rende conto delle attività svolte dal PQ per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività della didattica, della ricerca e della terza missione all'interno del sistema di Assicurazione della Qualità definito dall'Ateneo.

La relazione è suddivisa in tre sezioni:

- 1) la prima sezione descrive l'organizzazione generale del processo di AQ dell'Ateneo per come è stato impostato nel 2018;
- 2) la seconda sezione entra nel merito specifico delle procedure di AQ relative al comparto della didattica;
- 3) la terza sezione è dedicata al comparto della ricerca e alle azioni adottate per assicurarne la qualità.

Nel 2018 è continuato il trend positivo di crescita del numero di studenti dell'Università di Bergamo, in corso già da diversi anni.

Nel 2018 gli studenti iscritti hanno superato il numero di 20.500 suddivisi in 35 corsi di laurea.

Le medie dimensioni dell'Ateneo, la sempre maggiore consapevolezza degli attori coinvolti (docenti e personale tecnico-amministrativo) e il facile flusso delle informazioni assicurano la qualità dell'Ateneo che è documentata in modo trasparente in tutte le fasi del processo di miglioramento dalla pianificazione alla definizione di azioni correttive.

Tuttavia è importante ricordare che, nonostante le azioni intraprese dal Rettore a livello nazionale, alla crescita della popolazione studentesca non corrisponde un aumento del personale docente e tecnico-amministrativo che continua ad essere sottorganico. Il permanere di una carenza grave di risorse umane (rapporto PTA/iscritti 2015/16: 0,013 rispetto allo 0,036 degli Atenei piccoli) rende difficile l'assegnazione di personale esclusivamente dedicato a compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità, tuttavia si sta cercando di diffondere quanto più possibile la cultura dell'AQ proponendo corsi di formazione sia *in house* che esterni rivolti a tutti gli attori del sistema di AQ.

Nel 2018 l'Ateneo ha continuato a mettere in atto le azioni definite dal Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso "Unibg 20.20" e dal Piano Strategico di Terza Missione di Ateneo 2017-2019, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.09.2017.

Più nello specifico del PQ, la cornice di riferimento per le attività di assicurazione della qualità è costituita dal documento *Il sistema della qualità dell'Ateneo. Politica, processi di assicurazione, responsabilità* approvato dal SA nella seduta del 09.07.2018, che individua gli attori e i loro ruoli all'interno del sistema di AQ di Ateneo.

Tutti gli attori del sistema di AQ sono consapevoli del ruolo strategico degli studenti nelle attività di AQ. Infatti, preso atto della richiesta del CUN di rivedere le modifiche al Regolamento didattico d'Ateneo che la nostra università aveva presentato e in attesa di un approfondimento delle possibili soluzioni, è stata favorita la presenza della componente studentesca nei gruppi di riesame permettendo, ove non presenti eletti all'interno della CPDS, la partecipazione di studenti eletti in altri organi e, in subordine, l'individuazione di "portavoce" degli studenti per questo compito.

Per far fronte alle criticità sopramenzionate il PQ, nel corso del 2018, ha intensificato le attività di formazione, coordinamento e supporto ai dipartimenti e ai corsi di studio per le attività di AQ anche in preparazione alla visita di accreditamento periodico dell'ANVUR a cui il nostro Ateneo è stato sottoposto dal 26 al 29 novembre 2018.

I dipartimenti e i Corsi di studio oggetto di visita sono stati:

- Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione



- Dipartimento di Scienze umane e sociali
- Corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione
- Corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale
- Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e panamericane
- Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza.

Per la visita di accreditamento ANVUR il PQ si è occupato della compilazione del *Prospetto di sintesi dell'Ateneo* e ha dato supporto ai dipartimenti e ai corsi di studio oggetto di visita per la predisposizione dei documenti "Indicazioni fonti documentali" richiesti dall'ANVUR per la visita a distanza e in loco.

## 1. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROCESSO DI AQ DELL'ATENEO

L'Organizzazione generale del processo di AQ dell'Ateneo è descritta nella scheda D1 predisposta dal Presidio della Qualità e messa a disposizione dei Corsi di studio con comunicazione PQ 14/2018 del 28.05.2018 ai fini della compilazione della scheda SUA-CdS.

Nel corso del 2018 il Presidio della Qualità ha gestito il flusso documentale richiesto dal processo di AQ e divulgato le normative e direttive ministeriali. In particolare:

- Comunicazione PQ 3 del 02.02.2018 relativa al Bando ANVUR per esperti disciplinari di valutazione
- Comunicazione PQ 4 del 12.02.2018 relativa alla scadenza ministeriale del 28.02.2018 per la compilazione della scheda SUA-CdS
- Comunicazione PQ 26 del 13.09.2018 relativa alla scadenza del 30.09.2018 per la compilazione della scheda SUA-CdS
- Comunicazione PQ 30 del 16.10.2018 con le scadenze interne per la programmazione didattica.

## 2. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI AQ DELLA DIDATTICA

Nel corso del 2018 il PQ ha promosso, guidato, sorvegliato e verificato le attività dei singoli Corsi di Studio, tenendo conto anche delle relazioni annuali predisposte dal Nucleo di Valutazione e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, con riferimento ai seguenti aspetti:

### 2.1. Attività di formazione

Per favorire il maggior coinvolgimento del personale che interviene nel processo di AQ e contribuire alla formazione di una maggiore consapevolezza della qualità, nel corso del 2018 sono state intraprese le azioni qui elencate e illustrate.

Il coinvolgimento del personale, docente e amministrativo, è stato stimolato dalla predisposizione di un'apposita area del sito web di Ateneo dedicata all'Assicurazione della Qualità a livello di Ateneo, didattica e terza missione, in cui sono stati resi disponibili i riferimenti normativi e le principali informazioni relative alle attività svolte. Inoltre sono state pubblicate e diffuse specifiche **linee guida** dedicate a:

- Indicazioni operative per la compilazione delle schede SUA-CdS 2018-19 (Comunicazione PQ 6 del 22.02.2018)
- Stesura dei programmi degli insegnamenti (Comunicazione PQ 17 del 12.06.2018)
- Attività delle CPDS Linee guida per le CPDS (Comunicazione PQ 28 del 17.09.2018)
- Indicazioni operative per la compilazione delle schede SUA-CdS 2019 (Comunicazione PQ 37 del 20.12.2018)

e sono state realizzate le seguenti **iniziative di formazione**:

- Incontro di formazione dedicato alla compilazione della scheda R3, relatore Prof.ssa A. Falzoni il giorno 17/01/2018 e 07/02/2018 (Comunicazione PQ 40 del 21/12/2017 e PQ 1 del 08/01/2018)
- Incontro in preparazione alla visita CEV, a cura del Presidio della Qualità il giorno 26/03/2018 (email del 16/03/2018)
- Tavolo di lavoro con i dipartimenti e i Corsi di studio soggetti ad accreditamento, a cura del Presidio della Qualità il giorno 18/04/2018 (Comunicazione PQ 8 del 09/04/2018)



- L'Assicurazione della Qualità e le visite CEV, relatore Prof. M. Castagnaro, i giorni 28 e 29 maggio 2018 (Comunicazione PQ 12 del 24/04/2018)
- L'Assicurazione della Qualità. Incontro informativo con la consulta degli studenti, relatore Prof. G. Bernini, il giorno 18/06/2018 (Comunicazione PQ 15 del 07/06/2018)
- Il processo di accreditamento ANVUR e le visite in loco, relatore Prof. M. Catelani, i giorni 9-11 luglio 2018 (Comunicazione PQ 16 del 08/06/2018 e PQ 19 del 22/06/2018)
- Incontro di revisione del rapporto di autovalutazione per la visita di accreditamento ANVUR del giorno 26/07/2018 (Comunicazione PQ 21 del 17/)
- Incontri per PTA, Consulta degli studenti e Consigli di Corsi di Studio in preparazione alla visita di accreditamento nei giorni 6, 13 e 14 novembre 2018 (Comunicazione PQ 31, 32 e 33 del 23/10/2018). Inoltre nel corso di tutto il 2018 il PQ ha supportato i CdS nella preparazione alle audizioni tenute dal Nucleo di Valutazione.

## 2.2. Compilazione delle Schede RAD e SUA CdS

Il PQ, con comunicazione PQ 4/2018 del 12.02.2018, ha chiesto ai Responsabili dei Presidi di completare l'aggiornamento delle coperture degli insegnamenti inserite in U-GOV al fine di permettere all'Ufficio Statistico di estrarre i dati, effettuare una simulazione del caricamento e correggere eventuali errori o anomalie entro la scadenza di compilazione della scheda SUA CdS.

Il Presidio ha monitorato gli adempimenti e, in relazione alle anomalie riscontrate, in molti casi imputabili ai bandi per la copertura degli insegnamenti non ancora espletati, ha invitato i Dipartimenti a pubblicare i bandi per il secondo semestre in tempo utile a garantire il regolare avvio delle lezioni.

Con riferimento alla Scheda SUA - CdS a.a. 2018/2019, il PQ ha inviato, con comunicazione PQ 6/2018 del 22.02.2018, apposite Indicazioni Operative Dati per SUA-CdS 2018/19 contenenti le scadenze interne individuate per consentire al Pro-rettore alla didattica e all'ufficio di supporto le necessarie verifiche in Banca Dati SUA CdS in vista della chiusura fissata al 01.06.2018 e poi prorogata al 14.06.2018.

Per agevolare il compito dei Presidenti dei Corsi di studio, il Presidio ha fornito i dati di Ateneo relativi ai diversi quadri della Scheda SUA-CdS nell'area riservata del sito web.

Il PQ ha monitorato il completamento delle Schede Sua CdS entro la scadenza fissata.

Successivamente alla chiusura delle Schede SUA CdS, con comunicazione PQ 17/2018 del 12.06.2018, il Presidio della Qualità ha fornito indicazioni operative per la presentazione dei programmi degli insegnamenti rispondenti alle esigenze di chiarezza e di informazioni richieste dallo studente.

In particolare, nella compilazione dei programmi è stata sottolineata la necessità di tenere presente quanto definito nel requisito R3 delle Linee guida per l'accREDITamento, ovvero: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. La sezione A.4. di quel requisito ("Offerta formativa e percorsi") pone attenzione a che l'offerta ed i percorsi formativi proposti nel CdS siano coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica. Inoltre nella sezione B.5. "Modalità di verifica dell'apprendimento" ha raccomandato di porre attenzione ai seguenti punti:

- che sia definito in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali;
- che le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi;
- che le modalità di verifica siano chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti, da noi chiamate programmi, e vengano espressamente comunicate agli studenti.

Il PQ ha inoltre raccomandato, con Comunicazione PQ 24 del 31/07/2018, ai Presidenti dei Corsi di Studio di controllare in modo sistematico la pubblicazione dei programmi ed ha verificato a campione i mini-siti dei corsi segnalando eventuali mancanze ai Presidenti dei CdS.

Con comunicazione PQ 26/2018 del 13.09.2018, il PQ ha fornito le indicazioni e i dati necessari alla compilazione dei Quadri SUA-CdS in scadenza il 30.09.2018, monitorando il regolare caricamento delle informazioni richieste.



### 2.3. Programmazione offerta formativa e monitoraggio requisiti di docenza

Per supportare l'attività degli attori dell'AQ, sulla base della normativa vigente, dei documenti ANVUR e dei criteri generali per la programmazione didattica dell'a.a. 2019/20 il PQ ha rivisto le LINEE GUIDA *Procedure per la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio* e *Procedure per la proposta di conferma o modifica dei corsi di studio* (inviate con comunicazione PQ 30/2018 del 16.10.2018 a Presidenti dei Corsi di studio, della Scuola di Ingegneria e del Consiglio della didattica, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle CPDS e ai Responsabili dei Presidi). Con la medesima comunicazione PQ 30/2018 sono state fornite le indicazioni e le tempistiche proposte al SA del 22.10.2018 per l'avvio delle attività di programmazione didattica per l'a.a. 2019/20.

Nel corso del 2018 sono stati attivati due nuovi corsi di laurea:

- LM 31 – Engineering and Management for Health
- LM 78 – Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane

L'adunanza del CUN del 30.01.2018 aveva espresso parere non favorevole alla proposta di ordinamenti didattici chiedendone una sostanziale riformulazione entro il 16.02.2018. Il PQ ha supportato i dipartimenti nell'adeguamento degli ordinamenti che sono stati approvati dal SA nella seduta del 05.02.2018.

Il CUN, nell'adunanza del 20.02.2018, ha espresso parere favorevole all'attivazione dei due nuovi corsi di laurea portando così il nostro Ateneo a erogare un'offerta formativa di 35 corsi.

Successivamente il PQ ha monitorato la fase di compilazione delle schede SUA-CdS, approvate con decreto del Rettore del 07.03.2018 ed inviate al MIUR.

Il 16.05.2018 l'Ateneo ha ricevuto le valutazioni preliminari delle CEV che nel caso della LM 78 hanno espresso parere favorevole, mentre per la LM 31 hanno proposto il non accreditamento.

Sulla base della possibilità data all'ateneo di inviare alla CEV coinvolta, per il tramite dell'ANVUR, eventuali controdeduzioni e documentazione a supporto, il PQ ha curato la raccolta delle controdeduzioni da parte della Scuola di Ingegneria. L'ANVUR, sulla base dell'analisi della nuova documentazione inviata, nel protocollo del riesame ha proposto l'accREDITAMENTO del corso.

### 2.4. Autovalutazione

L'attività di programmazione didattica dei Corsi di studio prende le mosse dalle risultanze della scheda di monitoraggio annuale e del rapporto di riesame ciclico, che costituiscono il momento di autovalutazione in cui i responsabili della gestione dei CdS verificano la congruenza tra le promesse e i risultati e consentono ai valutatori esterni di constatare l'esistenza e l'effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio e l'efficacia delle azioni adottate per garantirla.

#### 2.4.1. Schede di Monitoraggio annuale

Al fine di favorire l'autovalutazione da parte degli atenei, l'ANVUR ha messo a disposizione una serie di indicatori relativi alle carriere degli studenti e ai risultati delle attività formative, costruiti su base omogenea e organizzati in Schede, di ateneo e di corso di studio, che consentono di monitorare alcuni parametri per comprendere l'andamento dell'ateneo e di ciascun corso di studio, comparandolo ad altri corsi della stessa classe a livello nazionale o di area geografica.

Nel modello di Scheda di Monitoraggio Annuale predefinito dall'ANVUR il Gruppo di Riesame deve commentare in maniera sintetica, con cadenza annuale, gli indicatori considerati più utili alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CdS. La Scheda di Monitoraggio Annuale deve essere approvata dal Consiglio di Corso di studio e inviata al Consiglio di Dipartimento, alla Commissione Paritetica Docenti Studenti e al Presidio della Qualità entro il 30 novembre.

Il PQ ha monitorato il caricamento dei commenti nella scheda di monitoraggio annuale entro la scadenza definita.

#### 2.4.2. Rapporti di riesame ciclico

Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità dei presupposti fondanti il Corso di Studio e del sistema di gestione utilizzato per conseguirli e prende in



esame l'attualità della domanda di formazione e degli obiettivi formativi, le figure culturali e professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti e l'efficacia del sistema di gestione adottato.

Il PQ, nell'incontro del 07.02.2018 e con successiva email del 12.02.2018, ha comunicato quali Corsi di Studio sono stati chiamati a redigere un Riesame ciclico entro la scadenza del 30.06.2018. I Rapporti di Riesame Ciclico pervenuti e caricati in banca dati sono:

- L 8 - Ingegneria informatica
- L 9 - Ingegneria meccanica
- L 10 - Lettere
- L 20 - Scienze della comunicazione
- LM 14 - Culture moderne comparate
- LM 31 - Ingegneria gestionale
- LM 32 - Ingegneria informatica
- LM 33 - Ingegneria meccanica
- LM 37 - Lingue e Letterature Europee e Panamericane
- LM 77 - Economia aziendale, direzione amministrativa e professione
- LM 81 - Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale
- LMCU LMG/01 - Giurisprudenza

#### 2.4.3. Audizioni del Nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione, impegnato fin dal 2015 in audizioni con i Presidenti dei CdS al fine di monitorare il processo di AQ attuato dai Corsi di studio e il grado di coinvolgimento dei diversi attori nel processo del sistema di AQ, ha intensificato l'attività di auditing nel corso del 2017/18 in vista della visita di accreditamento ANVUR del 26-29 novembre 2018.

Il Presidio della Qualità si è reso disponibile ad aiutare i Presidenti a compilare nel modo più adeguato le schede relative ai requisiti della qualità proponendo inoltre a tutti gli attori del sistema di AQ incontri di formazione specifici sia *in house* che esterni, come indicato nel precedente paragrafo 2.1.

Nel Corso del 2018 il PQ ha accompagnato i seguenti Corsi di studio nelle fasi di preparazione documentale in vista delle audizioni condotte dal Nucleo di Valutazione:

#### **30.01.2018**

Corso di laurea a ciclo unico in GIURISPRUDENZA  
Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA GESTIONALE  
Corso di laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA  
Corso di laurea magistrale in ECONOMIA AZIENDALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E PROFESSIONE

#### **11.04.2018**

Corso di laurea triennale in FILOSOFIA  
Corso di laurea triennale in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Corso di laurea triennale in INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA  
Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI EDILI  
Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA  
Corso di laurea magistrale in LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E PANAMERICANE

#### **02.05.2018**

Dipartimento di LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE  
Dipartimento di SCIENZE UMANE E SOCIALI  
Dipartimento di INGEGNERIA GESTIONALE, DELL'INFORMAZIONE E DELLA PRODUZIONE  
Corso di laurea triennale in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  
Corso di laurea triennale in ECONOMIA  
Corso di laurea triennale in LETTERE

#### **12.06.2018**



Dipartimento di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE  
Dipartimento di GIURISPRUDENZA  
Dipartimento di SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI  
Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE  
Corso di laurea magistrale in ECONOMICS AND GLOBAL MARKETS

## 2.5. Valutazione della didattica

Dal 2017 il Presidio della Qualità, recependo il suggerimento del Nucleo di Valutazione, ha reso disponibili gli esiti delle valutazioni della didattica in forma disaggregata per il Gruppo di riesame, la Commissione paritetica e il Consiglio dipartimentale per la didattica, inclusi gli studenti. La disponibilità di tali dati è stata ribadita a tutti gli attori del sistema di AQ nel corso di diverse audizioni del NdV e con comunicazione PQ 20/2018 del 16/07/2018.

Con comunicazione PQ 5/2018 del 20.02.2018, il PQ ha inoltre ricordato ai docenti titolari di insegnamenti nell'aa. 2017/18 l'invito a compilare il questionario docenti entro il 28.2.2018 per gli insegnamenti del II semestre e annuali.

In occasione dell'avvio della rilevazione on-line delle opinioni degli studenti e dei docenti sulle attività didattiche a.a. 2018/19 si è provveduto ad inviare indicazioni diversificate a:

- tutti gli studenti immatricolati nell'a.a. 2018/19 con comunicazione PQ 34/2018 del 21.11.2018
- tutti gli studenti iscritti nell'a.a. 2018/19 con comunicazione PQ 35/2018 del 21.11.2018
- tutti i docenti titolari di insegnamenti nell'a.a. 2018/19 con comunicazione PQ 36/2018 del 21.11.2018.

Le linee guida AVA 2.0 prevedono nuove modalità di somministrazione dei questionari di valutazione, che però non sono ancora state pubblicate dall'ANVUR. Il PQ ha perciò deliberato, nella seduta del 11.09.2018, di confermare per la campagna di valutazione dell'a.a. 2018/19 le modalità di rilevazione dell'opinione degli studenti precedentemente in uso.

Sono state verificate con la Segreteria Studenti e i Sistemi Informativi le modalità di approvazione automatica dei piani di studio presentati on-line, consentendo l'avvio tempestivo della campagna di valutazione per gli insegnamenti del primo semestre (apertura della finestra di compilazione il 20.11.2018).

## 2.6. Relazioni Commissioni paritetiche docenti studenti

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 nr. 19 art. 13 comma 3, le relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono trasmesse ai Nuclei di valutazione interna e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali relazioni contengono proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo (art. 13 comma 1).

Il Presidente del PQ, nelle riunioni del 13.03.2018 e del 15.06.2018 ha relazionato in merito alla verifica condotta sulle relazioni 2017 ed ha inoltrato la propria analisi agli uffici interessati perché verificassero e provvedessero, ove possibile, a risolvere le criticità di loro competenza.

L'ufficio di supporto ha raccolto le Relazioni 2018 entro la scadenza interna del 15.12.2018 ed ha quindi provveduto al caricamento in banca dati entro il 31.01.2019, nonché alla trasmissione, con comunicazione PQ 38/2018 del 20.12.2018, al Rettore e al Nucleo di Valutazione per l'attività di verifica sul sistema di AQ.

Come già sottolineato negli anni precedenti, il PQ ha ribadito nelle linee guida per le CPDS la necessità che il Consiglio di Dipartimento recepisca la Relazione e coordini i Corsi di studio nella presa in carico delle segnalazioni in essa contenute, al fine di elaborare proposte di miglioramento di cui dare conto nel Rapporto di Riesame ciclico e nei confronti delle Commissioni stesse.

## 2.7. Monitoraggio azioni per l'attuazione della programmazione triennale 2016/18



Il MIUR, con nota prot. 4037 del 27/03/2018, ha comunicato l'avvio del monitoraggio dei risultati dei programmi presentati dagli Atenei per l'attuazione degli obiettivi A, B e C delle Linee Generali di Indirizzo 2016 – 18 previsti dall'art. 2 del DM 635/2016. Gli esiti del monitoraggio degli obiettivi A e C sono finalizzati a supportare gli atenei nell'attuazione dei propri programmi. Il PQ ha monitorato l'andamento degli indicatori nelle sedute del 07.05.2018, 15.06.2018 e 11.09.2018.

## 2.8. Progetto “Teaching Quality Program (TQP)”

Il progetto Teaching Quality Program, avviato dall'Ateneo fin dal triennio 2013-16, è finalizzato a favorire l'autovalutazione e il miglioramento delle attività didattiche, stimolando l'individuazione di aspetti critici e di misure di miglioramento e fornendo un contributo finanziario premiale per la loro efficace realizzazione.

Il 31.12.2018 è scaduto il termine per l'utilizzo dei fondi assegnati con il progetto **TQP 2015-16**. Tali spese dovranno essere rendicontate al PQ entro il 28 febbraio 2019.

Le quote **TQP 2016-17** sono state assegnate dal SA del 10.07.2017 e potranno essere spese entro il 31.12.2019 e rendicontate entro il 28.02.2020.

Le proposte di assegnazione delle quote premiali **TQP 2017-18** sono state invece elaborate ed approvate dal Presidio della Qualità nell'adunanza del 10.12.2018 e dal SA del 17.12.2018 e successivamente inviate ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle CPDS ed ai Responsabili dei Presidi. Il termine per l'utilizzo di tali fondi è stato fissato al 31.12.2020 con invio della relativa rendicontazione al PQ entro il 28.02.2021.

In questa edizione i CdS sono chiamati a individuare cinque indicatori tra quelli che l'ANVUR fornisce, tre volte all'anno, per la compilazione della Scheda di monitoraggio e agire in modo da confermare il valore di un indicatore se questo è superiore alla media nazionale o di avvicinare il valore a quello della media nazionale se inferiore ad essa. In questo modo si intendono incentivare i Dipartimenti ad essere attenti alla qualità della propria offerta formativa attraverso il miglioramento dei parametri che riguardano i Corsi di studio offerti e che corrispondono in massima parte a quelli utilizzati per la valutazione periodica delle attività formative finalizzata all'accreditamento periodico dei corsi di studio. Si riesce così a far convergere l'azione complessiva dell'Ateneo sul conseguimento della migliore prestazione possibile con riferimento ai parametri previsti dal Sistema di valutazione ed autovalutazione.

## 3. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI AQ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE

Ai fini dell'AQ della Ricerca e della Terza missione il Presidio della Qualità opera principalmente attraverso il Servizio Ricerca e T.T. (la cui Responsabile è membro permanente del Presidio), coordinandosi ai due Prorettori alla Ricerca ed alla Valorizzazione e Trasferimento, Tecnologico. Il PdQ viene informato periodicamente sugli eventi significativi in termini di AQ ed in particolare sulle attività dei Dipartimenti affinché gli stessi, nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e delle procedure previste dal sistema AVA dell'Anvur, si impegnino nei processi di gestione ed assicurazione della qualità della ricerca e della terza missione.

Il 2018 si è caratterizzato come anno particolarmente carico di novità strutturali e procedurali ai fini dell'AQ, dato che rispetto agli anni precedenti è stato ridefinito ed implementato il Sistema per l'Assicurazione della Qualità dell'Ateneo e dei Dipartimenti.

La rivisitazione dell'intero sistema, che ha comportato la ridefinizione delle Politiche della Qualità, si è concentrata soprattutto su due priorità:

- La necessità di ottimizzare le procedure di monitoraggio, pianificazione e reporting a consuntivo di quanto operato dalle Strutture, nelle more dell'avvio dei processi di Valutazione esterni, con particolare rilievo alla SUA-RD.
- La preparazione ed il supporto alla visita di Accredimento periodico (audit) effettuata dalle CEV di ANVUR, che ha coinvolto l'Ateneo nella sua globalità, con specifico interessamento di due Dipartimenti (DIGIP e DSUS) ed alcuni CdS, dal 26 al 29 novembre 2018.



Nel corso del 2018 il Presidio della Qualità ha gestito il flusso documentale richiesto dal processo di AQ della Ricerca e della T.Missione e divulgato tramite il Servizio Ricerca le comunicazioni ed i documenti specifici, che vengono qui riepilogati cronologicamente:

Il Presidio della Qualità ed il NdV hanno iniziato già alla fine del 2017 le procedure per effettuare tutti gli adempimenti necessari all'accreditamento periodico dell'Ateneo, preparandosi alla visita delle CEV programmata per la fine di novembre 2018. In particolare in gennaio i Prorettori ed il Servizio Ricerca hanno effettuato l'Analisi dei Requisiti R.4 indicati da ANVUR, sia per l'Ateneo che per i Dipartimenti, al fine di identificare e guidare correttamente il processo di accreditamento controllando che il Sistema di AQ fosse aggiornato ed adeguato a rispondere soddisfacentemente alle istanze proposte dai vari punti di attenzione in cui si declinano i requisiti stessi.

Per dare continuità al Processo della Qualità in assenza della Sua-RD dal 2014 al 2018 si sono supportati i Dipartimenti nella redazione delle Relazioni annuali che riportano gli obiettivi, i dati, ed il commento alle attività di Ricerca e Terza Missione svolte nell'anno. I Dipartimenti pertanto sono stati guidati nell'aggiornamento della loro documentazione, curando che le evidenze relative alla loro pianificazione, oltre che agli obiettivi, indicatori e dati consuntivi dell'attività, fossero coerenti con i documenti-chiave dell'Ateneo.

In particolare si è valutata la conformità dei Piani strategici della Ricerca e della Terza Missione, documenti approvati e modificati su richiesta dei Prorettori tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018; inoltre si è verificato l'adeguamento dei Dipartimenti alle "Linee guida sulla distribuzione delle risorse interne con criteri premiali", approvate dall'Ateneo alla fine del 2017.

Nel corso del 2018, come già accennato, è stato implementato un nuovo Sistema di Assicurazione Qualità, basato sul ciclo di miglioramento continuo P-D-C-A. Tale sistema di AQ prevede ai fini della Ricerca e T.Missione che i Dipartimenti, in coerenza con le politiche dell'Ateneo, definiscano periodicamente i propri obiettivi strategici, le responsabilità e le linee di azione, monitorandone altresì i risultati e proponendone, ove necessario, l'aggiornamento.

La definizione e messa in opera del Sistema ha impegnato per diversi mesi i vari soggetti coinvolti. Per il PdQ il Servizio Ricerca ha curato la realizzazione di due incontri illustrativi e formativi rivolti ai Direttori dei Dipartimenti, ai Referenti Ricerca e T.M. dei Dip. oltre che ai Responsabili di Presidio, svoltisi il 27/02/2018 ed il 01/03/2018 (invito del PdQ del 15/02/2018 e Comunicazione n. 1R del 2/03/2018), per illustrare l'architettura e le procedure del nuovo Sistema Qualità oltre che dell'audit ANVUR. Ha provveduto inoltre a predisporre i materiali relativi (slide, comunicazioni, testi, le nuove architetture di archiviazione in Google Drive per tutte le strutture - documentazione agli atti del Servizio Ricerca),

Il 19 marzo è stata inviata ai Dipartimenti la Comunicazione n. 2R che incrocia la consueta richiesta dei dati per la Relazione annuale della Ricerca alla preparazione dei documenti e dati correlati al Quadro sinottico Obiettivo R.4 (documento previsto nelle Linee-guida per l'accreditamento di ANVUR) che le strutture avrebbero dovuto preparare in vista dell'incontro/audit con il NdV da effettuarsi in maggio. Tale documento individua in modo puntuale una correlazione tra i vari elementi (e documenti) dei sistemi di AQ ed i singoli Punti di attenzione dei Requisiti R.4.

Il 5, 12 e 18 aprile, attraverso le Comunicazioni n. 3R, 4R e 5R, il Servizio Ricerca per il PdQ ha invitato i Dipartimenti ad effettuare, sulla base delle Relazioni annuali oltre che dei dati degli indicatori e dei relativi target:

- un approfondito Riesame delle attività del 2017, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi definiti l'anno precedente. Tale documento di Riesame diviene così indipendente e da quest'anno scorporato dalla Relazione della ricerca annuale.
- compilare secondo le specifiche istruzioni la versione definitiva del Quadro sinottico obiettivo R.4 per la Qualità della Ricerca e Terza Missione in preparazione all'audit del Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione in due incontri separati ha effettuato la ricognizione dei sistemi AQ dei Dipartimenti al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai Requisiti di accreditamento.



Il PdQ (Comunicazione n. 6R del 14/05/2018) a seguito dei rilievi effettuati dal NdV, ha fornito tramite il S. Ricerca collaborazione e formazione per rispondere agli stessi, con particolare attenzione ai due Dipartimenti (DIGIP e DSUS) che sarebbero andati in audit a novembre, finalizzata a sviluppare adeguatamente tutti i punti ed i documenti relativi alla loro AQ della Ricerca e della Terza Missione.

In parallelo all'attività finalizzata all'AQ dei Dipartimenti il PdQ, interagendo con i Prorettori alla Ricerca ed alla Valorizzazione e Trasn. Tecnologico e valendosi del Servizio Ricerca, ha focalizzato lo sviluppo del nuovo Sistema Qualità di Ateneo. In quest'ambito è stata demandata al Servizio Ricerca la preparazione dei materiali relativi alla Ricerca ed alla Terza Missione, con particolare riguardo alla formalizzazione di tutti i documenti relativi alle varie fasi del ciclo di miglioramento continuo P-D-C-A, salvate in una struttura gerarchizzata di apposite cartelle in Google Drive, e dei processi correlati. Il documento finale riportante la nuova Politica della Qualità è stato approvato a luglio 2018 dagli organi di Ateneo.

Gli obiettivi generali ivi riportati, correlati alla Ricerca ed alla Terza Missione sono i seguenti:

- Migliorare la qualità e la rilevanza della Ricerca di Ateneo
- Consolidare e incrementare i servizi di Ateneo per la Ricerca
- Promuovere l'internazionalizzazione della ricerca
- Valorizzare il ruolo strategico e istituzionale della terza missione di Ateneo
- Consolidare il ruolo dell'Ateneo come motore di innovazione sociale, economica e tecnologica del territorio
- Promuovere le attività dell'Ateneo nell'ambito della formazione continua

Questi obiettivi sono stati definiti in coerenza alla vision dei Piani strategici di Ateneo, e degli stessi si trova adeguato report sui risultati ottenuti e sulle azioni correlate nel Conto consuntivo annuale, nel Piano Integrato di Ateneo oltre che nelle Relazione annuale della Ricerca dei Dipartimenti e d in quella del Servizio Ricerca.

Ai fini della visita di accreditamento prima dell'estate si è inoltre provveduto alla redazione del documento Allegato 2 Prospetto di sintesi, per la sezione R4.A (specifico per la Ricerca e la Terza Missione) riportante tutti i documenti chiave e di supporto oltre che l'analisi della situazione, inviato alle CEV ANVUR a settembre, prima dell'audit.

Analogo supporto allo sviluppo dei documenti relativi all'audit è stato fornito ai Dipartimenti, nella redazione del Prospetto Riepilogativo R4.B, oltre che nella raccolta tutti i documenti e delle delibere utili alla definizione completa del loro processo di AQ.

Contestualmente si è inoltre avviato il processo di ridefinizione delle pagine del sito UniBG del Presidio della Qualità e dei Dipartimenti, al fine di collocare in modo opportuno tutti i documenti relativi all'AQ della Ricerca e della T. Missione. Tale aggiornamento si è protratto fino all'autunno e si è integrato con il rinnovo globale del sito istituzionale di UniBG, che dispone di nuove pagine dedicate all'AQ, separate per didattica, ricerca e terza missione.

Anche le relative pagine dei Dipartimenti sono state riviste e tra settembre ed ottobre del 2018 il Servizio ricerca ha supervisionato per il PdQ l'attività dei Dipartimenti (Comunicazione n. 7 del 4/09/2018) finalizzata alla redazione e formalizzazione dei documenti specifici (Organizzazione funzionale del Dipartimento, Politica della Qualità e Sistema dell'AQ del Dipartimento) che costituiscono la base formale dell'AQ dipartimentale, che sono quindi stati pubblicati nelle pagine dedicate del sito di Ateneo.

Un ulteriore incontro formativo con i Dipartimenti ed il Presidio della Qualità è stato organizzato il 26 ottobre per gli ultimi confronti in preparazione dell'audit ANVUR.

L'audit di Accreditamento Periodico con le CEV (Commissioni Esperti Valutazioni) si è svolto regolarmente dal 26 al 29 novembre e ha coinvolto per le parti relative alla Ricerca ed alla Terza Missione sia i Direttori dei Dipartimenti con i loro referenti, sia i Prorettori alla Ricerca che alla Valorizzazione e T. Tecnologico, insieme al Responsabile del Servizio Ricerca in rappresentanza del Presidio della Qualità.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Presidio  
della qualità

Le varie sessioni correlate si sono svolte regolarmente ed al termine della visita i CEV hanno rilasciato un report preliminare sintetico dal quale si evince un sostanziale esito positivo della valutazione.

**Allegato al punto 3.10 n. 1**

ATTO DI CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E DI RICERCA RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO IN "....." - (..... CICLO)

**TRA**

L'Università degli Studi di Bergamo, di seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a....., domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio19,

**E**

....., di seguito denominato Ente ....., C.F./P.IVA ....., con sede legale in ....., Via ....., n..... rappresentata dal ....., nato a ..... (...) il ....., in qualità di Rappresentante legale, autorizzato/a alla stipula della presente convenzione.

**PREMESSO**

- che la Legge 3/07/1998 n. 210 e il DM 45 del 8/2/2013 prevedono per le Università la possibilità di attivare Corsi di Dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed idonee attrezzature;

- che è interesse dell'Università attivare, per il ..... Ciclo, presso il Dipartimento di ....., il Corso di Dottorato di Ricerca in ....., della durata di 3 anni;

- che il Senato Accademico, nella seduta del ..... ha deliberato di rinnovare per il ..... ciclo - a.a. .... il Corso di dottorato di ricerca in

.....

- che l'Ente .....è interessato a promuovere in collaborazione con l'Università attività di ricerca nei settori disciplinari oggetto del Dottorato in questione, finalizzate allo svolgimento di un programma di studio su specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare " ..... " ;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

La sede amministrativa del Dottorato di ricerca in .....è l'Università degli Studi di Bergamo. L'Università degli Studi di Bergamo si impegna ad attivare il progetto di ricerca proposto dall'Ente nell'ambito di tale corso di dottorato operante presso il Dipartimento di .....

Il Corso di Dottorato ha la durata di 3 anni accademici.

Le modalità di accesso al Dottorato e di assegnazione della borsa di studio vengono determinate dal bando emesso dalla sede amministrativa.

**Art. 2**

L'Università mette a disposizione per lo svolgimento del corso di dottorato il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in particolare le strutture ed i mezzi del Dipartimento di .....

**Art. 3**

L'Ente .....si assume gli oneri finanziari connessi con l'attivazione

di una borsa di studio su base triennale nell'ambito del Corso di Dottorato di ricerca e spese relative alle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per una somma definita in misura forfettaria di Euro ..... (...../00) (importo minimo).

Il finanziatore verserà il finanziamento secondo le seguenti scadenze:

- la quota a copertura del primo anno di iscrizione per un importo forfettario di Euro .....00 entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione della borsa di studio (indicativamente 30 settembre .....);

- la quota a copertura del secondo anno di iscrizione per un importo forfettario di Euro .....00 entro il 30 settembre .....

- la quota a copertura del terzo anno di iscrizione per un importo forfettario di euro .....00 entro il 30 settembre .....

Il versamento deve essere effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario n. 21108 dell'Università degli Studi di Bergamo presso la UBI BANCA S.p.a. - sede di Bergamo - IT94Z031111101000000021108.

#### **Art. 4**

Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'Ente e con l'Università.

L'attività di formazione alla ricerca del Corso di Dottorato in ..... prevede lo svolgimento dell'attività di ricerca sia presso l'Università che presso l'Ente finanziatore della borsa, secondo il calendario concordato tra i tutor delle due parti.

Il percorso potrà inoltre prevedere stages e percorsi formativi presso aziende ed Enti di ricerca pubblici e privati anche all'estero.

#### **Art. 5**

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso oppure per mancanza dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per l'assegnazione della borsa o per eventuale rinuncia o abbandono del Dottorato durante la frequenza del corso da parte dell'interessato, le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del Dottorato per il Ciclo successivo.

#### **Art. 6**

Ai fini della presente Convenzione, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell'Ente o dell'Università di cui il Dottorando è o ne venga a conoscenza in qualsiasi modo o forma (d'ora in avanti "Informazioni Riservate") e che potranno essere utilizzate dal Dottorando durante il corso del Dottorato per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.

Rientrano nelle "Informazioni Riservate" anche tutti i risultati, documentazioni, disegni, prove, prototipi, elaborati, progetti, dati, invenzioni e opere dell'ingegno realizzati e/o conseguiti dal Dottorando nell'ambito di qualsiasi attività cui lo stesso sia chiamato a svolgere o che abbia svolto nel corso del Dottorato di Ricerca.

È onere dell'Università far sottoscrivere al Dottorando:

- un impegno alla segretezza e confidenzialità relativamente ad ogni

"Informazione Riservata";

- un impegno, ai fini di quanto convenuto all'articolo successivo, alla cessione a favore dell'Università di tutti i risultati, invenzioni, opere dell'ingegno conseguiti dallo stesso nel corso del Dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e universitaria per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Qualora il Dottorando decida di rinunciare al Dottorato, le Parti si faranno carico di far restituire al Dottorando le "Informazioni Riservate", impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse Informazioni Riservate per 10 (dieci) anni dalla data di rinuncia agli studi.

L'Università non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle Informazioni Riservate disposte nella presente Convenzione qualora provi che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.

L'Università non può escludere che vi siano al suo interno altri gruppi di ricerca che, autonomamente, stiano effettuando ricerche, per conto di terzi committenti ovvero curiosity attended, nello stesso campo di attività oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 7**

Le Parti sono d'accordo e convengono che i diritti di proprietà intellettuale relativi a tutti i risultati totali o parziali conseguiti dal Dottorando nel corso del Dottorato sotto la supervisione del Tutor dell'Università e/o del Tutor dell'Ente sono di proprietà congiunta delle Parti stesse. Restano altresì di proprietà comune delle Parti anche i risultati riconducibili e/o conseguiti dal Tutor dell'Università e/o dal Tutor dell'Ente in relazione alla supervisione/direzione

dell'attività di ricerca del Dottorando.

Resta inteso che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto.

In relazione a detti risultati le Parti convengono la disciplina di cui ai commi successivi.

Nel caso si conseguano risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo/creativo.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno relativi ai risultati, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

È inteso, altresì, che eventuali obblighi di compenso a favore del Dottorando per lo sfruttamento industriale e/o commerciale delle invenzioni e/o opere dell'ingegno relative ai risultati conseguiti dallo stesso restano a carico dell'Università, in conformità ai Regolamenti universitari.

L'Ente è consapevole di quanto dispone l'art. 20 del Regolamento Corsi Dottorato dell'Università e, in particolare:

- ❖ dell'obbligo a carico del Dottorando di elaborare una tesi di ricerca alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel

corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;

❖ dell'obbligo di auto-archiviazione della tesi nell'archivio istituzionale

d'ateneo ad accesso aperto (c.d. AISBERG);

❖ dell'obbligo di deposito della tesi nella Banca dati Ministeriale (come

stabilito dall'art. 14 Decreto MIUR 08.02.2013, n. 45)

❖ dell'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali

di Roma e di Firenze (come ribadito dall'art. 14 del DM 45/2013).

Le Parti concorderanno le azioni necessarie per salvaguardare, al contempo, il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e la proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti dal Dottorando.

Allo stesso modo, eventuali pubblicazioni relative ai risultati conseguiti/partecipati dal Dottorando dovranno salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi.

#### **Art. 8**

Le parti si danno reciproca assicurazione che nella conduzione dei rapporti relativi alla presente convenzione si atterrano alle disposizioni contenute nel "Codice etico", pubblicato nel sito internet ..... dell'Ente .....\_e nel "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo", pubblicato nel sito internet [www.unibg.it](http://www.unibg.it).

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo, è considerato grave inadempimento ad ogni fine di legge e di contratto.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente sarà quello di Bergamo.

**Art. 9**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

L'Università provvede al trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali e secondo quanto inoltre previsto nel proprio "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003".

**Art. 10**

Le Parti **si danno reciprocamente atto che gli studenti autorizzati** alle attività formative sono coperti dall'Università di Bergamo con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse.

**Art. 11**

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del ..... Ciclo del Dottorato di Ricerca in .....

**Art. 12**

La presente convenzione è redatta in duplice copia originale e sarà registrata in

caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Le spese di bollo rimarranno a carico dell'Università.

**Art. 13**

Le parti garantiscono che gli ambienti nei quali il dottorando svolgerà le proprie attività di ricerca sono conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il dottorando è invitato a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Università degli studi di Bergamo (reperibile alla pagina [www.unibg.it/spp](http://www.unibg.it/spp)) e dell'..... (reperibile alla pag. ....) nel quale vengono indicate, a seconda delle tipologie di attività, le misure idonee per ridurre o eliminare i rischi connessi alle lavorazioni ed attività assegnate.

**Art. 14**

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Data,

Data,

**Per**

**Per**

**l'Università degli Studi di Bergamo**

.....

**Il Rettore**

**Il Legale Rappresentante**

**(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)**

**(Dott. ....)**

**Allegato al punto 3.10 n. 2**

ATTO DI CONVENZIONE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI BORSA DI STUDIO PER  
IL CORSO DI DOTTORATO IN "....." - (..... CICLO)

**TRA**

L'Università degli Studi di Bergamo, di seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a....., domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio19,

**E**

....., di seguito denominata Società .....,  
C.F./P.IVA ....., con sede legale in ....., Via ....., n.....  
rappresentata dal ....., nato a ..... (...) il ....., in  
qualità di Rappresentante legale, autorizzato/a alla stipula della presente  
convenzione.

**PREMESSO**

- che la Legge 3/07/1998 n. 210 e il DM 45 del 8/2/2013 prevedono per le  
Università la possibilità di attivare Corsi di Dottorato mediante convenzione con  
soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione  
culturale e scientifica e di personale, strutture ed idonee attrezzature;

- che è interesse dell'Università attivare, per il ..... Ciclo, presso il Dipartimento di  
....., il Corso di Dottorato di Ricerca in  
....., della durata di 3 anni;

- che il Senato Accademico, nella seduta del ..... ha deliberato di rinnovare  
per il ..... ciclo - a.a. .... il Corso di dottorato di ricerca

in .....

- che la Società .....è interessata a promuovere in collaborazione con l'Università attività di ricerca nei settori disciplinari oggetto del Dottorato in questione, finalizzate allo svolgimento di un programma di studio su specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare

“ .....  
.....”;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

La sede amministrativa del Dottorato di ricerca in .....è l'Università degli Studi di Bergamo.

L'Università degli Studi di Bergamo si impegna ad attivare il progetto di ricerca proposto dalla Società nell'ambito di tale corso di dottorato operante presso il Dipartimento di .....

Il Corso di Dottorato ha la durata di 3 anni accademici.

Le modalità di accesso al Dottorato e di assegnazione della borsa di studio vengono determinate dal bando emesso dalla sede amministrativa.

**Art. 2**

L'Università mette a disposizione per lo svolgimento del corso di dottorato il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in particolare le strutture ed i mezzi del Dipartimento di .....

**Art. 3**

La Società .....si assume gli oneri finanziari connessi con

l'attivazione di una borsa di studio su base triennale nell'ambito del Corso di Dottorato di ricerca e spese relative alle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per una somma definita in misura forfettaria di Euro ..... (...../00) (importo minimo).

Il finanziatore verserà il finanziamento secondo le seguenti scadenze:

- la quota a copertura del primo anno di iscrizione per un importo forfetario di Euro .....00 entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione della borsa di studio (indicativamente 30 settembre .....);

- la quota a copertura del secondo anno di iscrizione per un importo forfetario di Euro .....00 entro il 30 settembre .....

- la quota a copertura del terzo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro .....00 entro il 30 settembre .....

Il versamento deve essere effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario n. 21108 dell'Università degli Studi di Bergamo presso la UBI BANCA S.p.a. - sede di Bergamo - IT94Z031111101000000021108.

#### **Art. 4**

A garanzia dell'integrale e puntuale adempimento dell'intera obbligazione pluriennale, la Società deposita, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque non oltre la data di scadenza del bando concorsuale ove è bandita la borsa di studio, idonea fideiussione prestata da un Istituto Bancario, da una Compagnia di Assicurazione, risolutivamente condizionata alla mancata attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca di cui al precedente art. 1.

Tale garanzia fideiussoria dovrà riportare le seguenti condizioni:

- prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del

codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università degli studi di Bergamo;

- rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 del codice civile.

Contestualmente al ricevimento della comunicazione del pagamento della II rata l'Università autorizzerà, tempestivamente a mezzo lettera, la riduzione della sopracitata fideiussione per un importo pari al 90% della rata pagata.

Con il ricevimento dell'ultima rata l'Università autorizzerà lo svincolo della fideiussione per un importo pari al 90% della III rata pagata.

Con il ricevimento dell'intera cifra l'Università autorizzerà lo svincolo della fideiussione riservandosi un importo pari al 50% della III rata.

Il nulla osta allo svincolo finale della differenza relativa alla Polizza verrà effettuato alla conclusione del Dottorato di ricerca finanziato.

La Società si impegna a integrare la fidejussione bancaria, qualora, a seguito di maggiorazioni dell'importo degli oneri contributivi o dell'importo della borsa di studio o da sopravvenuti oneri fiscali o contributivi dovesse risultare diverso rispetto a quello sopra indicato

#### **Art. 5**

Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con la Società e con l'Università.

L'attività di formazione alla ricerca del Corso di Dottorato in ..... prevede lo svolgimento dell'attività di ricerca sia presso l'Università che presso la Società finanziatrice della borsa, secondo il calendario concordato tra i tutor delle due parti.

Il percorso potrà inoltre prevedere stages e percorsi formativi presso aziende ed Enti di ricerca pubblici e privati anche all'estero.

**Art. 6**

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso oppure per mancanza dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per l'assegnazione della borsa o per eventuale rinuncia o abbandono del Dottorato durante la frequenza del corso da parte dell'interessato, le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del Dottorato per il Ciclo successivo.

**Art. 7**

Ai fini della presente Convenzione, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità della Società o dell'Università di cui il Dottorando è o ne venga a conoscenza in qualsiasi modo o forma (d'ora in avanti "Informazioni Riservate") e che potranno essere utilizzate dal Dottorando durante il corso del Dottorato per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.

Rientrano nelle "Informazioni Riservate" anche tutti i risultati, documentazioni, disegni, prove, prototipi, elaborati, progetti, dati, invenzioni e opere dell'ingegno realizzati e/o conseguiti dal Dottorando nell'ambito di qualsiasi attività cui lo stesso sia chiamato a svolgere o che abbia svolto nel corso del Dottorato di Ricerca.

È onere dell'Università far sottoscrivere al Dottorando:

• un impegno alla segretezza e confidenzialità relativamente ad ogni "Informazione Riservata";

• un impegno, ai fini di quanto convenuto all'articolo successivo, alla cessione a favore dell'Università di tutti i risultati, invenzioni, opere dell'ingegno conseguiti dallo stesso nel corso del Dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e universitaria per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Qualora il Dottorando decida di rinunciare al Dottorato, le Parti si faranno carico di far restituire al Dottorando le "Informazioni Riservate", impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse Informazioni Riservate per 10 (dieci) anni dalla data di rinuncia agli studi.

L'Università non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle Informazioni Riservate disposte nella presente Convenzione qualora provi che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.

L'Università non può escludere che vi siano al suo interno altri gruppi di ricerca che, autonomamente, stiano effettuando ricerche, per conto di terzi committenti ovvero curiosity attended, nello stesso campo di attività oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 8**

Le Parti sono d'accordo e convengono che i diritti di proprietà intellettuale relativi a tutti i risultati totali o parziali conseguiti dal Dottorando nel corso del Dottorato sotto la supervisione del Tutor dell'Università e/o del Tutor della Società sono di proprietà congiunta delle Parti stesse. Restano altresì di proprietà comune delle Parti anche i risultati riconducibili e/o conseguiti dal

Tutor dell'Università e/o dal Tutor della Società in relazione alla supervisione/direzione dell'attività di ricerca del Dottorando.

Resta inteso che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto.

In relazione a detti risultati le Parti convengono la disciplina di cui ai commi successivi.

Nel caso si conseguano risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo/creativo.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno relativi ai risultati, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

È inteso, altresì, che eventuali obblighi di compenso a favore del Dottorando per lo sfruttamento industriale e/o commerciale delle invenzioni e/o opere dell'ingegno relative ai risultati conseguiti dallo stesso restano a carico dell'Università, in conformità ai Regolamenti universitari.

La Società è consapevole di quanto dispone l'art. 20 del Regolamento Corsi Dottorato dell'Università e, in particolare:

- ❖ dell'obbligo a carico del Dottorando di elaborare una tesi di ricerca alla

quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;

❖ dell'obbligo di auto-archiviazione della tesi nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto (c.d. AISBERG);

❖ dell'obbligo di deposito della tesi nella Banca dati Ministeriale (come stabilito dall'art. 14 Decreto MIUR 08.02.2013, n. 45)

❖ dell'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze (come ribadito dall'art. 14 del DM 45/2013).

Le Parti concorderanno le azioni necessarie per salvaguardare, al contempo, il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e la proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti dal Dottorando.

Allo stesso modo, eventuali pubblicazioni relative ai risultati conseguiti/partecipati dal Dottorando dovranno salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi.

#### **Art. 9**

Le parti si danno reciproca assicurazione che nella conduzione dei rapporti relativi alla presente convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel "Codice etico", pubblicato nel sito internet ..... della Società .....\_e nel "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo", pubblicato nel sito internet [www.unibg.it](http://www.unibg.it).

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo, è considerato grave inadempimento ad ogni fine di legge e di contratto.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente sarà quello di

Bergamo.

**Art. 10**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

L'Università provvede al trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali e secondo quanto inoltre previsto nel proprio "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003".

**Art. 11**

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli studenti autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università di Bergamo con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse.

**Art. 12**

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del ..... Ciclo del Dottorato di Ricerca in .....

**Art. 13**

La presente convenzione è redatta in duplice copia originale e sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Le spese di bollo rimarranno a carico dell'Università.

#### **Art. 14**

Le parti garantiscono che gli ambienti nei quali il dottorando svolgerà le proprie attività di ricerca sono conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il dottorando è invitato a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Università degli studi di Bergamo (reperibile alla pagina [www.unibg.it/spp](http://www.unibg.it/spp)) e dell'..... (reperibile alla pag. ....) nel quale vengono indicate, a seconda delle tipologie di attività, le misure idonee per ridurre o eliminare i rischi connessi alle lavorazioni ed attività assegnate.

#### **Art. 15**

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Data,

Data,

**Per**

**Per**

**I'Università degli Studi di Bergamo**

.....

**Il Rettore**

**Il Legale Rappresentante**

**(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)**

**(Dott. ....)**

**Allegato al punto 3.10 n. 3**

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PHD CON PERCORSO INDUSTRIALE  
DEL DOTTORATO DI RICERCA IN "....."

.... Ciclo

L'Università degli Studi di Bergamo, di seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Rettore pro-tempore, nella persona del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (BG) il 11.08.1968 e domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta

E

IL/La ....., C.F. e P.IVA. ...., con sede legale a ..... (...), Via ....., di seguito denominato Ente/Azienda, rappresentata dal ....., nella persona del Dott. ...., nato a ..... (...) il ....., a ciò autorizzato alla stipula della presente convenzione;

PREMESSO CHE:

- l'UNIVERSITÀ, istituzione pubblica culturale, ha tra i suoi fini primari l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, nonché di preparazione culturale e professionale degli studenti;
- l'UNIVERSITÀ ha istituito, nell'ambito dell'offerta formativa della Scuola di Dottorato, il Corso di Dottorato di Ricerca in .....
- la Ente/Azienda è interessata all'attivazione di un posto di Dottorato Industriale presso l'Università rivolto a dipendenti dell'Ente/Azienda che siano stati ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa

selezione può formarsi, sviluppare e completare una ricerca, ottenendo al

termine del percorso il titolo di Dottore di Ricerca;

- il Dottorando Industriale è un ricercatore a inizio carriera (early stage researcher) inserito nelle attività di ricerca dei Dipartimenti/Centri di

Ateneo che segue un programma di formazione a livello dottorale. Nel

corso degli studi il dottorando sviluppa la capacità di gestire e fare

ricerca e acquisisce competenze di frontiera immediatamente trasferibili

sul campo;

- per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, il Dottorando Industriale è

tenuto a rispettare gli obblighi formativi di cui al DM 45/2013 del 8.2.2013

e preparare ed esporre una tesi di ricerca, secondo quanto previsto dallo

specifico corso di Dottorato Industriale;

- il Collegio dei Docenti, d'ora in avanti denominato "Collegio", è

responsabile del programma formativo e delle attività relative al corso di

Dottorato di Ricerca con percorso Industriale;

- la durata del Dottorato Industriale è di 3 anni, durante i quali il

Dottorando Industriale mantiene la sua posizione di lavoratore

dipendente presso la Ente/Azienda con relativo stipendio;

- dallo svolgimento delle attività del corso di Dottorato potrebbero derivare

dei risultati, che potrebbero essere tutelabili ai sensi della vigente

normativa in materia di proprietà intellettuale, d'ora in avanti denominati

"Risultati";

- è necessario definire, ai sensi del DM 45/2013 e in particolare dell'art. 11

le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa

nonché la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la

durata del corso di dottorato.

Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

Le parti concordano di sottoscrivere la presente convenzione per l'attivazione di un posto di Dottorato Industriale nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in "....." finalizzato allo svolgimento di una ricerca sul seguente tema:

.....

#### ARTICOLO 2

Il Dottorando Industriale, avendo ottenuto idoneità per l'immatricolazione seguendo le procedure stabilite nel bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca, dovrà effettuare l'iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca con percorso Industriale come studente pagante.

Qualora il posto di dottorato industriale non possa essere assegnato per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso, le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del Dottorato per il Ciclo successivo.

Il Dottorando Industriale, qualora decidesse di rinunciare al percorso di Dottorato Industriale, non potrà concludere il percorso formativo nello stesso e in altri corsi di dottorato sulla base dell'idoneità acquisita.

#### ARTICOLO 3

La durata del Dottorato Industriale sarà di ..... anni, in condivisione con l'attività

lavorativa.

#### ARTICOLO 4

Le attività che il Dottorando Industriale dovrà svolgere sono le seguenti:

- seguire i corsi avanzati previsti e superare i rispettivi esami;
- svolgere l'attività di ricerca;
- completare ed esporre la propria tesi di dottorato.

Per consentire lo svolgimento del Dottorato Industriale le Parti individueranno un tutor della Ente/Azienda e un tutor dell'Università, d'ora in avanti denominati "Tutor".

I due Tutor si impegneranno a seguire di comune accordo i lavori della tesi e ad esercitare la funzione di tutori dello studente per quanto riguarda il percorso formativo e l'attività di ricerca. Il coordinamento della supervisione avverrà attraverso continui scambi di informazioni e periodici incontri.

Il Dottorando Industriale svolgerà queste attività suddividendo il proprio tempo con la propria attività lavorativa. La ricerca può essere svolta presso Ente/Azienda e/o presso le strutture dell'Università, secondo quanto concordato dai responsabili della Ente/Azienda e dell'Università e in accordo con il Collegio.

L'Ente/Azienda consentirà al Dottorando Industriale di seguire le attività di formazione specificate nel programma di formazione personale e renderà disponibili le strutture e le risorse necessarie per lo sviluppo delle attività di ricerca del Dottorando presso i locali dell'Ente/Azienda, senza costi aggiuntivi per l'Università.

La Ente/Azienda si impegna ad accordare al Dottorando Industriale il tempo necessario a svolgere le previste attività formative e di ricerca stimato in almeno 400 ore annue.

ARTICOLO 5

Il Dottorando Industriale potrà svolgere visite di studio e ricerca presso Istituzioni nazionali e internazionali riconosciute, secondo quanto concordato dai Tutor e in accordo con il Collegio.

Le spese connesse a tali visite di studio e di ricerca sono coperte dal budget, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 45/2013 il cui importo minimo è di € 1.535,00 annue a partire dal secondo anno di dottorato.

ARTICOLO 6

L'Ente/Azienda si impegna a versare all'Università, entro 30 giorni dall'iscrizione al corso di dottorato del dottorando, la somma di € ..... (..... euro) comprensiva del budget per attività di ricerca in Italia ed all'estero, di cui all'art. 5 comma 2 del presente accordo, quale contributo per le attività di formazione e di ricerca connesse al posto oggetto del presente Accordo;

L'importo sarà versato sul conto corrente bancario n. 21108 dell'Università degli Studi di Bergamo presso la UBI Banca S.p.a. - sede di Bergamo - IBAN IT94Z031111101000000021108;

ARTICOLO 7

Ai fini della presente Convenzione, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell'Ente/Azienda o dell'Università di cui il Dottorando Industriale è o ne venga a conoscenza in qualsiasi modo o forma (d'ora in avanti "Informazioni Riservate") e che potranno essere utilizzate dal Dottorando Industriale durante il

corso del Dottorato Industriale per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.

Rientrano nelle "Informazioni Riservate" anche tutti i risultati, documentazioni, disegni, prove, prototipi, elaborati, progetti, dati, invenzioni e opere dell'ingegno realizzati e/o conseguiti dal Dottorando nell'ambito di qualsiasi attività cui lo stesso sia chiamato a svolgere o che abbia svolto nel corso del Dottorato di Ricerca.

È onere dell'Università far sottoscrivere al Dottorando Industriale:

- un impegno alla segretezza e confidenzialità relativamente ad ogni "Informazione Riservata";
- un impegno, ai fini di quanto convenuto all'articolo successivo, alla cessione a favore dell'Università di tutti i risultati, invenzioni, opere dell'ingegno conseguiti dallo stesso nel corso del Dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e universitaria per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Qualora il Dottorando Industriale decida di rinunciare al Dottorato Industriale, le Parti si faranno carico di far restituire al Dottorando Industriale le "Informazioni Riservate", impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse Informazioni Riservate per 10 (dieci) anni dalla data di rinuncia agli studi.

L'Università non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle Informazioni Riservate disposte nella presente Convenzione qualora provi che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.

L'Università non può escludere che vi siano al suo interno altri gruppi di ricerca che, autonomamente, stiano effettuando ricerche, per conto di terzi committenti ovvero curiosity attended, nello stesso campo di attività oggetto della presente

Convenzione.

#### ARTICOLO 8

Le Parti sono d'accordo e convengono che i diritti di proprietà intellettuale relativi a tutti i risultati totali o parziali conseguiti dal Dottorando Industriale nel corso del Dottorato Industriale sotto la supervisione del Tutor dell'Università e/o del Tutor dell'Ente/Azienda sono di proprietà congiunta delle Parti stesse.

Restano altresì di proprietà comune delle Parti anche i risultati riconducibili e/o conseguiti dal Tutor dell'Università e/o dal Tutor dell'Ente/Azienda in relazione alla supervisione/direzione dell'attività di ricerca del Dottorando Industriale.

Resta inteso che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto.

In relazione a detti risultati le Parti convengono la disciplina di cui ai commi successivi.

Nel caso si conseguano risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo/creativo.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno relativi ai risultati, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

È inteso, altresì, che eventuali obblighi di compenso a favore del Dottorando Industriale per lo sfruttamento industriale e/o commerciale delle invenzioni e/o opere dell'ingegno relative ai risultati conseguiti dallo stesso restano a carico dell'Università, in conformità ai Regolamenti universitari.

L'Ente/Azienda è consapevole di quanto dispone l'art. 20 del Regolamento Corsi Dottorato dell'Università e, in particolare:

- dell'obbligo a carico del Dottorando di elaborare una tesi di ricerca alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
- dell'obbligo di auto-archiviazione della tesi nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto (c.d. AISBERG);
- dell'obbligo di deposito della tesi nella Banca dati Ministeriale (come stabilito dall'art. 14 Decreto MIUR 08.02.2013, n. 45);
- dell'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze (come ribadito dall'art. 14 del DM 45/2013).

Le Parti concorderanno le azioni necessarie per salvaguardare, al contempo, il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e la proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti dal Dottorando.

Allo stesso modo, eventuali pubblicazioni relative ai risultati conseguiti/partecipati dal Dottorando Industriale dovranno salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi.

#### ARTICOLO 9

Le parti si danno reciproca assicurazione che nella conduzione dei rapporti relativi alla presente convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel "Codice etico", pubblicato nel sito internet ..... della Ente/Azienda e

nel "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo", pubblicato nel sito internet [www.unibg.it](http://www.unibg.it).

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo, è considerato grave inadempimento ad ogni fine di legge e di contratto.

#### ARTICOLO 10

Le parti garantiscono che gli ambienti nei quali il Dottorando Industriale svolgerà le proprie attività di ricerca sono conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il Dottorando Industriale è invitato a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Università degli studi di Bergamo (reperibile alla pagina [www.unibg.it/spp](http://www.unibg.it/spp)) e dell'..... (reperibile alla pag. ....) nel quale vengono indicate, a seconda delle tipologie di attività, le misure idonee per ridurre o eliminare i rischi connessi alle lavorazioni ed attività assegnate.

#### ARTICOLO 11

L'Università non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citata a scopi pubblicitari.

Le Parti concordano che la Ente/Azienda potrà inserire il logo e il logotipo "Università degli Studi di Bergamo" solo previa acquisizione dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Rettore dell'Università di Bergamo.

#### ARTICOLO 12

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o alla validità del presente Accordo. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le

predette controversie saranno differite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

#### ARTICOLO 13

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

Le Parti dichiarano altresì di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

#### ARTICOLO 14

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, sin dall'origine ed in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa - parte prima - annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese di bollo rimarranno a carico dell'Università.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 15

Il presente Accordo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra l'Università e la Ente/Azienda. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.

Data	Data
Per	Per
l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di BERGAMO	La ENTE/AZIENDA
Il Rettore	Il .....
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	.....
-----	-----

**Allegato al punto 3.10 n.4**

ATTO DI CONVENZIONE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI POSTO DI DOTTORATO

IN APPRENDISTATO PER IL CORSO DI DOTTORATO IN

"....." - (..... CICLO)

**TRA**

L'Università degli Studi di Bergamo, di seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a....., domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio19,

**E**

....., di seguito denominata Società ....., C.F./P.IVA ....., con sede legale in ....., Via ....., n..... rappresentata dal ....., nato a ..... (....) il ....., in qualità di Rappresentante legale, autorizzato/a alla stipula della presente convenzione.

**PREMESSO**

- che la Legge 3/07/1998 n. 210 e il DM 45 del 8/2/2013 prevedono per le Università la possibilità di attivare Corsi di Dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed idonee attrezzature;
- che il D.Lgs. 15-6-2015 n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Disciplina all'Art. 45 l'Apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- che è interesse dell'Università attivare, per il ..... Ciclo, presso il Dipartimento di

....., il Corso di Dottorato di Ricerca in

....., della durata di 3 anni;

- che il Senato Accademico, nella seduta del ..... ha deliberato di rinnovare per il ..... ciclo - a.a. .... il Corso di dottorato di ricerca in

.....  
- che la Società .....è interessata a promuovere in collaborazione con l'Università attività di ricerca nei settori disciplinari oggetto del Dottorato in questione, finalizzate allo svolgimento di un programma di studio su specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare  
".....";

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

La sede amministrativa del Dottorato di ricerca in ..... è l'Università degli Studi di Bergamo.

L'Università degli Studi di Bergamo si impegna ad attivare il progetto di ricerca proposto dalla Società nell'ambito di tale corso di dottorato operante presso il Dipartimento di .....

La Società si impegna a stipulare un contratto di apprendistato con il Dottorando che abbia superato la relativa selezione.

Il Corso di Dottorato ha la durata di 3 anni accademici.

Le modalità di accesso al Dottorato e di assegnazione del posto di dottorato in apprendistato vengono determinate dal bando emesso dalla sede amministrativa.

**Art. 2**

L'Università mette a disposizione per lo svolgimento del corso di dottorato il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in particolare le strutture ed i mezzi del Dipartimento di .....

Il Dottorando in apprendistato potrà svolgere visite di studio e ricerca presso Istituzioni nazionali e internazionali riconosciute, secondo quanto concordato dai Tutor e in accordo con il Collegio.

Le spese connesse a tali visite di studio e di ricerca sono coperte dal budget, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 45/2013 il cui importo minimo è di € 1.535,00 annue a partire dal secondo anno di dottorato.

#### **Art. 3**

La Società .....si assume gli oneri finanziari connessi con l'attivazione di un contratto di apprendistato su base triennale nell'ambito del Corso di Dottorato di ricerca.

La Società si impegna altresì a versare all'Università, entro 30 giorni dall'iscrizione al corso di dottorato del dottorando, la somma di € ..... (..... euro) comprensiva del budget per attività di ricerca in Italia ed all'estero, di cui all'art. 2 comma 3 del presente accordo, quale contributo per le attività di formazione e di ricerca connesse al posto oggetto del presente Accordo;

L'importo sarà versato sul conto corrente bancario n. 21108 dell'Università degli Studi di Bergamo presso la UBI Banca S.p.a. - sede di Bergamo - IBAN IT94Z031111101000000021108;

#### **Art. 4**

L'attività di formazione alla ricerca del Corso di Dottorato in

..... verrà disciplinata in apposito protocollo

d'intesa tra impresa e università e nel Piano Formativo Individuale predisposto

da parte dell'azienda in collaborazione con l'Ateneo e con l'apprendista.

#### **Art. 5**

Qualora il contratto di apprendistato non possa essere assegnato per mancanza

di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso oppure per mancanza

dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per l'assegnazione del contratto o per

eventuale rinuncia o abbandono del Dottorato durante la frequenza del corso da

parte dell'interessato, le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli

accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o

meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale

attivazione del Dottorato per il Ciclo successivo.

#### **Art. 6**

Ai fini della presente Convenzione, per "Informazioni Riservate" si intendono

tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto,

dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni,

relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di

titolarità della Società o dell'Università di cui il Dottorando è o ne venga a

conoscenza in qualsiasi modo o forma (d'ora in avanti "Informazioni Riservate") e

che potranno essere utilizzate dal Dottorando durante il corso del Dottorato per

conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.

Rientrano nelle "Informazioni Riservate" anche tutti i risultati, documentazioni,

disegni, prove, prototipi, elaborati, progetti, dati, invenzioni e opere dell'ingegno

realizzati e/o conseguiti dal Dottorando nell'ambito di qualsiasi attività cui lo

stesso sia chiamato a svolgere o che abbia svolto nel corso del Dottorato di Ricerca.

È onere dell'Università far sottoscrivere al Dottorando:

- un impegno alla segretezza e confidenzialità relativamente ad ogni "Informazione Riservata";
- un impegno, ai fini di quanto convenuto all'articolo successivo, alla cessione a favore dell'Università di tutti i risultati, invenzioni, opere dell'ingegno conseguiti dallo stesso nel corso del Dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e universitaria per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Qualora il Dottorando decida di rinunciare al Dottorato, le Parti si faranno carico di far restituire al Dottorando le "Informazioni Riservate", impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse Informazioni Riservate per 10 (dieci) anni dalla data di rinuncia agli studi.

L'Università non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle Informazioni Riservate disposte nella presente Convenzione qualora provi che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.

L'Università non può escludere che vi siano al suo interno altri gruppi di ricerca che, autonomamente, stiano effettuando ricerche, per conto di terzi committenti ovvero curiosity attended, nello stesso campo di attività oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 7**

Le Parti sono d'accordo e convengono che i diritti di proprietà intellettuale relativi a tutti i risultati totali o parziali conseguiti dal Dottorando nel corso del

Dottorato sotto la supervisione del Tutor dell'Università e/o del Tutor della Società sono di proprietà congiunta delle Parti stesse. Restano altresì di proprietà comune delle Parti anche i risultati riconducibili e/o conseguiti dal Tutor dell'Università e/o dal Tutor della Società in relazione alla supervisione/direzione dell'attività di ricerca del Dottorando.

Resta inteso che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto.

In relazione a detti risultati le Parti convengono la disciplina di cui ai commi successivi.

Nel caso si conseguano risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo/creativo.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno relativi ai risultati, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

È inteso, altresì, che eventuali obblighi di compenso a favore del Dottorando per lo sfruttamento industriale e/o commerciale delle invenzioni e/o opere dell'ingegno relative ai risultati conseguiti dallo stesso restano a carico dell'Università, in conformità ai Regolamenti universitari.

La Società è consapevole di quanto dispone l'art. 20 del Regolamento Corsi

Dottorato dell'Università e, in particolare:

- ❖ dell'obbligo a carico del Dottorando di elaborare una tesi di ricerca alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
- ❖ dell'obbligo di auto-archiviazione della tesi nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto (c.d. AISBERG);
- ❖ dell'obbligo di deposito della tesi nella Banca dati Ministeriale (come stabilito dall'art. 14 Decreto MIUR 08.02.2013, n. 45)
- ❖ dell'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze (come ribadito dall'art. 14 del DM 45/2013).

Le Parti concorderanno le azioni necessarie per salvaguardare, al contempo, il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e la proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti dal Dottorando.

Allo stesso modo, eventuali pubblicazioni relative ai risultati conseguiti/partecipati dal Dottorando dovranno salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi.

#### **Art. 8**

Le parti si danno reciproca assicurazione che nella conduzione dei rapporti relativi alla presente convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel "Codice etico", pubblicato nel sito internet ..... della Società ..... e nel "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo", pubblicato nel sito internet [www.unibg.it](http://www.unibg.it).

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo, è considerato grave inadempimento ad ogni fine di legge e di contratto.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente sarà quello di Bergamo.

#### **Art. 9**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

L'Università provvede al trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali e secondo quanto inoltre previsto nel proprio "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003".

#### **Art. 10**

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli studenti autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università di Bergamo con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse.

#### **Art. 11**

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in

vigore sino alla scadenza del relativo Corso del ..... Ciclo del Dottorato di

Ricerca in .....

**Art. 12**

La presente convenzione è redatta in duplice copia originale e sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Le spese di bollo rimarranno a carico dell'Università.

**Art. 13**

Le parti garantiscono che gli ambienti nei quali il dottorando svolgerà le proprie attività di ricerca sono conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il dottorando è invitato a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Università degli studi di Bergamo (reperibile alla pagina [www.unibg.it/spp](http://www.unibg.it/spp)) e dell'..... (reperibile alla pag. ....) nel quale vengono indicate, a seconda delle tipologie di attività, le misure idonee per ridurre o eliminare i rischi connessi alle lavorazioni ed attività assegnate.

**Art. 14**

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Data,

Data,

**Per**

**Per**

**I'Università degli Studi di Bergamo**

.....

**Il Rettore**

**Il Legale Rappresentante**

**(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)**

**(Dott. ....)**



**Allegato al punto 3.11**

Lingua	18/19	19/20	Differenza
Arabo	€26.600,00	€31.120,00	€4.520,00
Cinese	€31.000,00	€31.500,00	€500,00
Francese	€62.950,00	€62.600,00	-€350,00
Giapponese	€30.400,00	€36.000,00	€5.600,00
Inglese	€121.150,00	€109.950,00	-€11.200,00
Italiano L2 I sem + II sem	€39.260,00	€39.620,00	€360,00
Russo	€30.150,00	€30.150,00	€0,00
Spagnolo	€70.928,00	€56.928,00	-€14.000,00
Tedesco	€41.930,00	€40.800,00	-€1.130,00
linguistico per mobilità	0	€1.250,00	€1.250,00
Tutorato mediateca	€18.000,00	€19.700,00	€1.700,00
Importi Lordi	€472.368,00	€459.618,00	-€12.750,00

TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p><b>Art. 4 - Richiesta della struttura competente</b></p> <p>1. La delibera del Dipartimento di attivazione della procedura di chiamata, debitamente motivata, deve contenere:</p> <p>a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;</p> <p>b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto con l'indicazione dell'area o del macro-settore concorsuale;</p> <p>c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;</p> <p>d) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura;</p> <p>e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;</p> <p>f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 2;</p> <p>g) le modalità di copertura finanziaria del posto;</p> <p>h) la sede di servizio.</p> <p>2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:</p> <p>a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;</p> <p>b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.</p> <p>3. Prima dell'approvazione della delibera deve essere acquisito il parere dei Consigli di Corso di studio interessati dalla copertura del posto connessa alla procedura di chiamata.</p> <p>4. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.</p>	<p><b>Art. 4 - Richiesta della struttura competente</b></p> <p>1. [idem]</p> <p>2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:</p> <p>a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a quello previsto per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. n. 240/2010;</p> <p>[idem]</p> <p>3. [idem]</p> <p>4. [idem]</p>
<p><b>Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla selezione</b></p> <p>1. Alla selezione possono partecipare:</p> <p>a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento;</p>	<p><b>Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla selezione</b></p> <p>1. [Idem]</p>

<p>b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;</p> <p>c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.</p> <p>2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero coniugio o rapporto di convivenza more uxorio, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9 – Commissione di valutazione</b></p> <p>1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della Commissione stessa. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.</p> <p>2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore o macrosettore concorsuale. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università degli Studi di Bergamo, da individuarsi tra docenti, di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale oppure di prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.</p> <p>3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.</p> <p>4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi, di strumenti telematici.</p> <p>5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9 – Commissione di valutazione</b></p> <p>1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto, secondo le modalità descritte nei successivi commi del presente articolo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze.</p> <p>2. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.</p> <p>3. La Commissione è composta da tre professori in servizio di prima fascia, o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della procedura.</p> <p>4. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università degli Studi di Bergamo, da individuarsi tra docenti, di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale oppure di prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.</p> <p>5. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani devono essere inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura.</p> <p>6. La nomina di componenti provenienti dall'estero è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Dipartimento circa la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore di prima fascia e la</p>

*Allegato al punto 5.3 n. 1 – modifiche regolamento chiamata docenti*

<p>negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.</p> <p>6. Vengono esclusi i docenti impegnati nelle Commissioni di abilitazione ai sensi dell'art 16, comma 3 lettera l), della legge 240/2010.</p>	<p>riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. L'equivalenza della posizione ricoperta dal soggetto designato è stabilita con riferimento alle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale, salvo il caso di proposta di soggetto di comprovato riconoscimento internazionale oppure di prestigio scientifico, che sarà adeguatamente motivato dal Dipartimento.</p> <p>7. Il Dipartimento delibera la proposta, secondo quanto stabilito nei commi successivi, tempestivamente a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p> <p>8. Dei tre componenti della Commissione uno è proposto direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto; tale proposta non è vincolante per la successiva nomina. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una lista di nomi, proposta dal Dipartimento, almeno doppia rispetto ai posti da sorteggiare.</p> <p>9. Le operazioni di sorteggio sono effettuate, anche con modalità informatiche, ad opera di una Commissione, nominata dal Rettore, composta da un suo delegato con funzioni di presidente, assistito da due funzionari dell'Amministrazione. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.</p> <p>10. Il Rettore nomina la Commissione di valutazione tenendo conto del nominativo direttamente proposto dal Dipartimento e dei risultati del sorteggio. Nella costituzione della Commissione deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, ove possibile.</p> <p>11. Non possono far parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.</p> <p>12. L'incarico di commissario in un concorso presso l'Ateneo è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica a livello nazionale.</p> <p>13. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun soggetto aspirante commissario è tenuto a dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001.</p> <p>14. A seguito della nomina, ciascun commissario dichiara l'assenza di situazioni di incompatibilità tra se stesso e gli altri componenti nonché con i candidati nell'ambito della procedura, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.</p>
---	---

	<p>Il componente della Commissione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, è tenuto ad astenersi e a segnalare tale situazione. Il principio di astensione deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un sospetto di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.</p> <p>15. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente.</p> <p>16. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione secondo la procedura prevista dal presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 – Lavori della Commissione</b></p> <p>1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore.</p> <p>2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.</p> <p>3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.</p> <p>4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.</p> <p>5. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.</p> <p>6. Gli atti oppure la relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 – Lavori della Commissione</b></p> <p>1. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante; svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.</p> <p>2. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità, e conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.</p> <p>3. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori della Commissione per comprovati motivi segnalati dal Presidente.</p> <p>4. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti ovvero in caso di decadenza, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.</p> <p>5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.</p> <p>6. Gli atti sono approvati con decreto rettorale di norma entro trenta giorni dalla consegna agli uffici dell'Amministrazione.</p>

	<p>7 . La relazione finale riassuntiva dei lavori e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e trasmessi alla Struttura interessata ai fini della proposta di chiamata di competenza.</p>
<p><b>TITOLO III - Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.</b></p> <p><b>Art. 14 - Commissione di valutazione</b></p> <p>1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.</p>	<p><b>TITOLO III - Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.</b></p> <p><b>Art. 14 - Commissione di valutazione</b></p> <p>1. La procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, è effettuata da apposita Commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.</p> <p>2. Nel caso di incompatibilità risolta in modo fittizio con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento interno tra Dipartimenti, le Commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifico-disciplinari di afferenza dei docenti/ricercatori interessati, sono costituite esclusivamente con commissari esterni all'ateneo.</p>

**TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge

**TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio**

1. Il presente Regolamento modificato è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il 1.5.2019. Gli effetti delle modifiche si applicano ai bandi emanati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2 [idem]

TESTO DEL REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Tipologie contrattuali</b></p> <p>1. L'Università può attivare le seguenti tipologie contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tipologia A</b> .....</li> <li>- <b>tipologia B</b> (contratti di cui alla lettera b), comma 3, art. 24 della Legge 240/2010): contratti di durata triennale non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito di contratti di tipologia A o che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997 n. 149 (e s.m.i.), di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989 n. 398 o, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.</li> </ul> <p>2. I contratti di tipologia A possono prevedere il regime di tempo pieno o tempo definito; i contratti di tipologia B sono stipulati esclusivamente con il regime di tempo pieno.</p> <p>3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla selezione</b></p> <p>1. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dottorato di ricerca (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all'estero;</li> <li>- con esclusivo riferimento ai contratti di tipologia B sono ammessi alla selezione i candidati che abbiano usufruito di contratti di tipologia A o, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997 n. 149 (e s.m.i.), di</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Tipologie contrattuali</b></p> <p>1. L'Università può attivare le seguenti tipologie contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- idem</li> <li>- <b>tipologia B</b> (contratti di cui alla lettera b), comma 3, art. 24 della Legge 240/2010): contratti di durata triennale non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito di contratti triennali, di tipologia A, ovvero che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo <a href="#">51, comma 6</a>, della <a href="#">legge 27 dicembre 1997, n. 449</a>, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo <a href="#">4</a> della <a href="#">legge 30 novembre 1989, n. 398</a>, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.</li> <li>2. idem</li> <li>3. idem</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla selezione</b></p> <p>1. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dottorato di ricerca (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all'estero;</li> <li>- con esclusivo riferimento ai contratti di tipologia B sono ammessi alla selezione i candidati che abbiano usufruito di contratti triennali, di tipologia A, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010,</li> </ul>

<p>borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989 n. 398 o, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.</p> <p>2. Fino all'anno 2015 la Laurea Magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, costituisce titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento.</p> <p>3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.</p> <p>4. Alla procedura selettiva non sono ammessi i professori universitari di prima o seconda fascia e ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.</p> <p>5. Non sono ammessi candidati che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al IV grado compreso, con un Professore afferente alla Struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il direttore Generale o con un membro del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Non sono altresì ammessi coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Bergamo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto previsto dal bando di concorso, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>	<p>ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.</p> <p>2. [abrogato] 3. [Idem] 4. [Idem]</p> <p>5. Non possono partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero coniugio o rapporto di convivenza more uxorio, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p>6. [Idem] 7. [Idem]</p>
---	---

<p>7. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.</p>	
<p><b>Art. 9 - Commissione di valutazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto rettorale, su proposta della struttura che ha richiesto l'attivazione del contratto, viene nominata una Commissione di valutazione composta da tre membri, scelti tra i professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due provenienti da un'altra Università italiana o straniera appartenenti allo stesso settore concorsuale o a settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. In caso di motivata necessità i commissari possono appartenere a settori scientifico-disciplinari affini secondo la normativa vigente.</li><li>2. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del decreto di nomina sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati.</li><li>3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.</li><li>4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici.</li></ol>	<p><b>Art. 9 - Commissione di valutazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto, secondo le modalità descritte nei successivi commi del presente articolo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze.</li><li>2. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.</li><li>3. La Commissione è composta da tre professori in servizio di prima e seconda fascia, o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della procedura.</li><li>4. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università degli Studi di Bergamo, da individuarsi tra docenti, di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale oppure di prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.</li><li>5. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani devono essere inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura.</li><li>6. La nomina di componenti provenienti dall'estero è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Dipartimento circa la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore di prima o seconda fascia e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto</li></ol>

della selezione. L'equivalenza della posizione ricoperta dal soggetto designato è stabilita con riferimento alle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale, salvo il caso di proposta di soggetto di comprovato riconoscimento internazionale oppure di prestigio scientifico, che sarà adeguatamente motivato dal Dipartimento.

7. Il Dipartimento delibera la proposta, secondo quanto stabilito nei commi successivi, tempestivamente a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
8. Dei tre componenti della Commissione uno è proposto direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto; tale proposta non è vincolante per la successiva nomina. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una lista di nomi, proposta dal Dipartimento, almeno doppia rispetto ai posti da sorteggiare.
9. Le operazioni di sorteggio sono effettuate, anche con modalità informatiche, ad opera di una Commissione, nominata dal Rettore, composta da un suo delegato con funzioni di presidente, assistito da due funzionari dell'Amministrazione. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
10. Il Rettore nomina la Commissione di valutazione tenendo conto del nominativo direttamente proposto dal Dipartimento e dei risultati del sorteggio. Nella costituzione della Commissione deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, ove possibile.
11. Non possono far parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
12. L'incarico di commissario in un concorso presso l'Ateneo è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica a livello nazionale.
13. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun soggetto aspirante commissario è tenuto a dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

14. A seguito della nomina, ciascun commissario dichiara l'assenza di situazioni di incompatibilità tra se stesso e gli altri componenti nonché con i candidati nell'ambito della procedura, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Il componente della Commissione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, è tenuto ad astenersi e a segnalare tale situazione. Il principio di astensione deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un sospetto di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.
15. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente.
16. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione secondo la procedura prevista dal presente articolo.
17. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante; svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
18. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricasazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità, e conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
19. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori della Commissione per comprovati motivi segnalati dal Presidente. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti ovvero in caso di decadenza, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
20. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

	<p>21. Gli atti sono approvati con decreto rettorale di norma entro trenta giorni dalla consegna agli uffici dell'Amministrazione.</p> <p>22. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i relativi allegati vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e trasmessi alla Struttura interessata ai fini della proposta di chiamata di competenza.</p>
<p><b>Art. 10</b></p> <p><b>Modalità di svolgimento della procedura selettiva</b></p>	<p><b>Art. 10</b></p> <p><b>Modalità di svolgimento della procedura selettiva</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. [Idem]</li><li>2. [abrogato]</li><li>3. [abrogato]</li><li>4. [abrogato]</li><li>5. [abrogato]</li></ol>
<p><b>Articolo 18</b></p> <p><b>Valutazione e proroga del contratto di tipologia A</b></p> <p>8. Gli emendamenti di cui ai precedenti commi dal 3 al 7 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della modifica al Regolamento.</p>	<p><b>Articolo 18</b></p> <p><b>Valutazione e proroga del contratto di tipologia A</b></p> <p>8. [abrogato]</p>

**Articolo 19**  
**Valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto di tipologia B l'Università valuta il ricercatore, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della citata Legge. In caso di esito positivo della valutazione il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dall'art. 2 del D.M. n. 242 del 24.05.2011 ed è presupposto necessario per l'eventuale proroga del contratto.
3. La proposta di proroga chiamata nel ruolo di professore associato è deliberata dal Consiglio di Dipartimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

**Articolo 19**  
**Valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto di tipologia B l'Università valuta il ricercatore, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18 della citata Legge.
2. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dal D.M. n. 344 del 4.8.2011 e s.m.i..
3. Nel terzo anno del contratto, il Dipartimento di afferenza del ricercatore, verificato il conseguimento dell'abilitazione, avvia la procedura di cui al comma 1 proponendo i nominativi dei componenti della Commissione di valutazione. Tale proposta non è vincolante per la successiva nomina.
4. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da tre membri, scelti tra professori di prima fascia in servizio, in maggioranza esterni all'Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto dell'attività di ricerca.
5. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; può altresì riunirsi con modalità telematica.
6. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori, salvo casi di motivato impedimento, entro il termine assegnato, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
7. Al termine dei lavori della Commissione, le risultanze della valutazione e la relazione del ricercatore, sono trasmessi al Dipartimento interessato.
8. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del contratto, previo parere del Senato Accademico.
9. In caso di esito positivo della valutazione e di approvazione della chiamata, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

**Articolo 20**

**Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Articolo 20**

**Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Idem

**2.** Il presente Regolamento modificato è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 1.5.2019. Gli effetti delle modifiche si applicano ai bandi emanati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento

## **Allegato al punto 7.1**

### **Avviso per la presentazione di proposte per l'attribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività di Public Engagement – 2° semestre 2019**

#### **1. Obiettivi e caratteristiche/finalità**

Il Senato Accademico del 25 marzo 2019 ha approvato il presente avviso finalizzato al finanziamento di attività di Public Engagement dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo da realizzarsi entro la fine di dicembre 2019.

Ribadito che per "Public Engagement" si intende l'insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società *che non sono riconducibili alle altre missioni dell'Università (didattica e ricerca)*, lo scopo del bando è di incentivare la realizzazione da parte dei Dipartimenti/Centri di eventi significativi di Public Engagement che prevedono un elevato impatto di pubblico al fine di creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

#### **2. Proposte progettuali**

Le proposte di attività di Public Engagement potranno essere presentate, in risposta al presente avviso, dai Dipartimenti e dai Centri di Ateneo tramite il modulo scaricabile dal sito Unibg, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento o della Giunta del Centro di Ateneo o decreto del Direttore.

Per il secondo semestre del 2019 potranno essere finanziati eventi per un costo complessivo di € 50.000, ed un contributo massimo di € 5.000 per ciascun evento.

Ciascun Dipartimento o Centro di ricerca potrà presentare fino a un massimo di 3 domande di finanziamento.

Si darà la priorità al finanziamento di almeno 1 progetto per ogni Dipartimento o Centro. Se non perverranno domande da alcuni Dipartimenti/Centri, o se le relative proposte non dovessero superare la fase di valutazione, si procederà all'attribuzione dei finanziamenti secondo l'ordine stabilito dal punteggio ottenuto in sede di valutazione.

Le proposte dovranno essere approvate dalla struttura proponente che valuterà quale/i iniziativa/e PE, tra quelle proposte dai docenti di afferenza, risponda meglio ai criteri di valutazione del bando.

#### **3. Tempistica e modalità di presentazione delle proposte**

Le proposte definitive e approvate dall'organo competente vanno presentate al Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, unitamente alla delibera/decreto di approvazione, entro e non oltre il 29 aprile 2019.

L'approvazione da parte del Senato Accademico degli esiti della selezione è prevista per il 13 maggio 2019.

Le iniziative dovranno essere realizzate tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2019; è consentita la flessibilità di un mese dalla scadenza prevista (gennaio 2020). Dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico del finanziamento, senza condizioni o rilievi, le spese di preparazione o per eventuali incarichi potranno essere impegnate anche prima del 1 luglio.

È richiesta la compilazione del budget dell'evento proposto: le spese ammissibili sono quelle strettamente attinenti alla realizzazione del progetto ad esclusione delle spese per attrezzature. Il budget dovrà essere compilato con il dettaglio sufficiente a definire in modo puntuale le previsioni degli impegni di spesa. Non saranno ritenute finanziabili le iniziative in cui il budget presenta voci che accorpano in modo generico le spese di personale, servizi esterni e similari.

Le proposte potranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito Unibg. Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza non saranno considerate ammissibili.

#### **4. Valutazione delle proposte**

La selezione delle proposte pervenute entro la scadenza di cui al punto precedente prevede una valutazione basata principalmente sui criteri seguenti:

- **chiarezza degli obiettivi:** gli obiettivi proposti devono essere specifici e coerenti con l'iniziativa e con il tipo di destinatari previsti per valorizzare e disseminare conoscenza e opportunità di sviluppo sociale e culturale nell'ambito delle linee strategiche di ricerca del Dipartimento / Centro di Ateneo.
- **partnership e risorse:** verranno valutate positivamente le collaborazioni ed eventuali contributi finanziari da parte di enti esterni.

La presenza di partner deve essere formalizzata tramite la sottoscrizione di una lettera di intenti in cui siano esplicitate le attività nelle quali si intende coinvolgere l'ente e i relativi contributi finanziari o in natura (spazi, personale, attrezzature) degli stessi. Si allega al bando il facsimile di una lettera di intenti.

- **impatto previsto:** l'evento di PE deve prevedere il vasto coinvolgimento di un pubblico non accademico e adeguati strumenti di monitoraggio atti a misurare, in fase di rendicontazione finale, la partecipazione e l'eventuale gradimento dell'iniziativa (ad es. numero di partecipanti previsti agli eventi; numero documentato di accessi a risorse web; numero di copie per pubblicazioni; audience stimata per eventi radio/TV, etc.)

Le proposte verranno valutate da un'apposita commissione costituita da: Rettore, Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all'Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca (prof. Cavalieri), responsabile del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico (dott.ssa Morena Garimberti), dalla dott.ssa Giulia Valsecchi (assegnista di ricerca esperta nell'ambito del PE) e da un esterno, esperto di tematiche del Public Engagement.

Gli esiti della valutazione verranno deliberati dal Senato Accademico e saranno pubblicati sul sito Unibg.

#### **5. Rendicontazione attività PE svolta**

Al termine delle attività si richiede di compilare in modo esaustivo la scheda di rendicontazione PE 2019 corredando i vari campi con allegati ed eventuali fotografie che descrivano ampiamente l'iniziativa realizzata.

Le schede di rendicontazione saranno valutate dal Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all'Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca, dal Coordinatore delle attività di Terza Missione dell'Ateneo e dalla responsabile del Servizio Ricerca e per verificarne la rispondenza rispetto agli obiettivi dichiarati.

#### **6. Richieste di chiarimenti e supporto**

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico ai seguenti recapiti:

dott.ssa Giulia Valsecchi – giulia.valsecchi@unibg.it

dott.ssa Stefania Ricca – tel. 035.205.2474 – stefania.ricca@unibg.it

Bergamo, 25 marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA  
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
(f.to dott.ssa Morena Garimberti)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

**E**

**ASSOCIAZIONE VILLA VIGONI**

**L'Università degli Studi di Bergamo**, codice fiscale 80004350163, con sede a Bergamo, in via Salvecchio 19, rappresentata dal Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nel seguito brevemente indicata anche come "Università"

e

**l'Associazione Villa Vigoni**, codice fiscale ....., partita IVA ....., con sede a Menaggio (CO), in via Giulio Vigoni 1, rappresentata dal ....., Prof. ...., nel seguito brevemente indicata anche come "Villa Vigoni"

**Premesso che:**

- l'art. 6, comma 3 della Statuto dell'Università attribuisce alla stessa la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti su scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Villa Vigoni ha tra le sue finalità quella di sostenere le relazioni italo-tedesche nel contesto europeo e globale nell'ambito della ricerca scientifica dell'istruzione superiore e della cultura nonché i loro riflessi nell'economia, nella società e nella politica
- le due istituzioni hanno manifestato il proprio interesse ad instaurare una collaborazione didattica e scientifica;

Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Finalità dell'accordo di collaborazione**

L'Università e Villa Vigoni si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti.

Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.

Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in volta in relazione all'effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse.

Per quanto non indicato nel presente accordo di collaborazione, le attività di ricerca, consulenza e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall'Università degli Studi di Bergamo.

## **Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione**

Villa Vigoni dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all'Università degli Studi di Bergamo il supporto per attività didattiche integrative quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'ospitalità di conferenze, dibattiti, corsi e seminari organizzati dall'Università, soprattutto nell'ambito della collaborazione internazionale;
- lo svolgimento di tirocini.

Villa Vigoni dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti.

Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata massima degli stessi.

L'Università degli Studi di Bergamo si impegna altresì a:

- consentire al personale di Villa Vigoni di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Bergamo e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d'interesse di Villa Vigoni.

## **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza.**

L'Università degli Studi di Bergamo e Villa Vigoni favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate:

- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

## **Articolo 4 – Referenti**

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito dell'accordo di collaborazione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

## **Articolo 5 – Responsabilità delle parti**

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di Villa Vigoni durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Villa Vigoni da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti

dell'Università durante la permanenza nei locali dell'Azienda, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

#### **Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche**

L'Università e Villa Vigoni concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l'esplicita menzione di entrambi i partner.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

#### **Articolo 7 – Durata dell'accordo di collaborazione e procedura di rinnovo**

Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.

Successivamente, l'accordo di collaborazione potrà essere rinnovata mediante deliberazione di entrambe le parti.

#### **Art. 8 - Informazioni sul trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.

Per quanto concerne l'Università degli Studi di Bergamo, il testo dell'informativa è disponibile qui (*attivare il link*).

#### **Articolo 9 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo di collaborazione.

#### **Art. 10 – Registrazione**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, \_\_\_\_\_

Per l'Università

Per Villa Vigoni

IL RETTORE  
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

IL SEGRETARIO GENERALE  
( )

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO**

**E**

**FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO**

**Premesse**

L'Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Benedetto Ravasio intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall'Università possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Fondazione.

Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).

La Fondazione Benedetto Ravasio può, peraltro, contribuire all'attività istituzionale dell'Università sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, nonché a fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.

Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati la fondazione è interessata a collaborare con l'Università degli Studi di Bergamo al fine di promuovere attività di studio e ricerca avanzata.

Tutto ciò premesso,

tra **l'Università degli Studi di Bergamo**, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (Bg) il 11.08.1968, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio n. 19, nel seguito indicata come "Università",

e

la **Fondazione Benedetto Ravasio**, CF 02260260167 rappresentata dal Presidente Sergio Ravasio, nato a Bergamo il 09.01.1959, domiciliato per il presente atto presso la Fondazione Benedetto Ravasio in Bergamo, Via del Lazzaretto 18, nel seguito indicata come "Fondazione",

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 – Finalità dell'accordo**

L'Università e la Fondazione si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti.

Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni. Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3 saranno concordate di volta in volta in relazione all'effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse.

Per quanto non indicato nel presente accordo, le attività di ricerca, consulenza e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall'Università.

**Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione**

La Fondazione dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all'Università il supporto per attività didattiche integrative quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, corsi e seminari;
- lo svolgimento di tirocini.

In particolare la Fondazione favorirà:

- la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati dagli organi competenti dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
- la possibilità di accesso, al personale e agli studenti dell'Università ai servizi ed alle attività di formazione organizzate dalla Fondazione.

La Fondazione dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti.

Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) in termini di durata massima degli stessi.

L'Università si impegna altresì a:

- consentire al personale della Fondazione di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti dell'Università e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d'interesse della Fondazione;
- fornire al Settore Risorse Umane della Fondazione un'informazione dettagliata sui programmi di insegnamento e sulle ricerche e studi svolti presso i Dipartimenti/Centri di Ateneo.

La Fondazione e l'Università dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi:

- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nei Dipartimenti dell'Ateneo;
- sperimentazione di corsi e/o seminari realizzati con tecniche audiovisive e con l'utilizzo di una didattica multimediale ed in generale di tecniche didattiche assistite da calcolatore e per via teledidattica;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica;
- realizzazione di corsi di aggiornamento nell'ambito della formazione permanente del personale.

### **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza**

L'Università e la Fondazione favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate:

- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
- commesse di ricerca/consulenza affidate dalla Fondazione all'Università;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.
- collaborazione scientifica alla definizione di forme di promozione dell'attività della fondazione quali allestimenti museali, mostre, convegni

### **Articolo 4 – Referenti**

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito dell'accordo saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università, che in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

#### **Articolo 5 – Responsabilità delle parti**

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Fondazione durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

La Fondazione da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali della Fondazione, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

#### **Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche**

L'Università e la Fondazione si impegnano sin d'ora a mantenere la riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito di studi o ricerche così come dei relativi risultati, salvo diverso specifico accordo tra le parti.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività, se non previa autorizzazione dell'altra parte.

#### **Articolo 7 – Durata dell'accordo e procedura di rinnovo**

Il presente accordo ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.

Successivamente, l'accordo potrà essere rinnovato mediante apposito accordo sottoscritto tra le parti.

#### **Art. 8 - Informazioni sul trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.

Per quanto concerne l'Università degli Studi di Bergamo, il testo dell'informativa è disponibile *qui*

#### **Articolo 9 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

#### **Art. 10 – Registrazione**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Bergamo, \_\_\_\_\_

Per l'Università  
IL RETTORE  
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

Per la Fondazione  
IL PRESIDENTE  
(...)

**Allegato al punto 8.3**

**MEMORANDUM ON STUDENT EXCHANGE  
BETWEEN  
UNIVERSITY OF BERGAMO  
AND  
KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY**

**PREAMBLE**

Based on the Agreement for Academic Exchange between University of Bergamo, Italy, (hereafter referred to as UniBG) and Kyoto Institute of Technology, Japan, (hereafter referred to as KIT), both institutions further agree to conclude this Memorandum on Student Exchange.

**NUMBER OF EXCHANGE STUDENTS**

1. Each institution shall accept students from the other party on the basis of the home institution's recommendation and according to the following guidelines:
  - a. UniBG shall accept two (2) full-time KIT undergraduate or graduate students for 1 academic year, or four (4) students in 1 academic year if these students enroll for a single semester.
  - b. KIT shall accept two (2) full-time UniBG undergraduate or graduate students for 1 academic year, or four (4) students in 1 academic year if these students enroll for a single semester.
2. While each institution shall try to send the same number of students in a given year, neither party is required to do so. If/when either party does not designate any qualified students it will not affect the sending of the other party's students, since both institutions agree to operate the exchange on the basis of overall reciprocity.

**ACADEMIC YEAR**

3. The structure of the academic year in each institution is as follows:
  - a. UniBG: Spring Semester: February to June  
Fall Semester: September to January  
Exam sessions take place at the end of each semester: in January and February (Fall Semester) and in June and July (Spring Semester).
  - b. KIT: Spring Semester: February to June  
Fall Semester: Late September to March

**SHORT TERM RESEARCH**

4. An exchange student may be accepted for short-term research for periods which do not align with the semester calendar of the host institution. This must be negotiated and agreed upon by both institutions in advance and adhere to the following guidelines:
  - a. UniBG accepts non-credit short-term research students, who are equivalent to 4th year undergraduate students or graduate students. Such students may enroll on the first day of any month, for not less than one month or more than one year.
  - b. KIT accepts non-credit short-term research students, who are equivalent to 3rd year undergraduate students or graduate students. Such students may enroll on the first day of any month, for not less than one month or more than one year.

5. The number of short-term research students must be included in the numbers stipulated in Article 1. For example, four research students staying at the host institution for 3 months each, are the equivalent of one student staying for one year.

#### **SELECTION AND NOMINATION**

6. Each home institution, conforming to the admission requirements of the host institution, shall assume full responsibility for the assessment and selection of qualified candidates. The selection process shall consist of stringent evaluation of the student's previous academic record, motivation, and overall potential to succeed in an international academic environment.
7. Each institution, respecting the minimum language proficiency admission level established by the other, shall, as part of the screening procedure, verify the language proficiency of all potential exchange candidates.
8. Each institution will provide the host institution with its selected exchange students' names, majors, applications and supporting documents by the deadline prescribed by each host institution. The host institution shall respect the selected student list of the home institution, but reserves the right to reject a nominated exchange student if there is reasonable cause to do so.

#### **ACADEMIC REQUIREMENTS AND CONDITIONS**

9. It is understood that while there is no minimum credit requirement for an exchange student studying at UniBG, an exchange student studying at KIT is required to take a minimum of 10 classroom hours per week or to undertake a minimum of 20 hours research work per week.
10. Exchange students will be graded using the system of the host institution.
11. Each institution will fully honor the credits and grades awarded by the other, and those credits and grades can be counted toward graduation at the home institution according to its system.

#### **FEES AND EXPENSES**

12. Tuition and other fees shall be arranged as follows:
  - a. Each UniBG student shall pay tuition and other required fees to UniBG and will be exempted from payment of tuition and other required fees at KIT, excluding the fees for "*Personal Accident Insurance for Student Pursuing Education and Research*" and "*Liability Insurance*."
  - b. Each KIT student shall pay tuition and other required fees to KIT and will be exempted from payment of tuition and other required fees at UniBG.
13. Each host institution will assist students in identifying on-campus or off-campus housing for the exchange period. On-campus housing is not guaranteed at either UniBG or KIT.
14. Each student participating in this exchange must provide for his/her own transportation to and from the host institution. Each student shall also be personally responsible for expenses including but not limited to personal and living expenses, and all other costs incurred due to participation in this exchange including housing, meals, insurance, books and school supplies.
15. All students will have access to the receiving institution's health services and/or local hospitals. However, all hospital and other medical expenses are the responsibility of the student.

#### **STUDENT OBLIGATIONS**

16. All exchange students shall be subject to the code of behavior and the academic regulations of the

host institution.

17. If a student does not cooperate with the regulations and policies of the host institution, or in exceptional circumstances, the host institution may, after consultation with the student's home institution, ask said student to return to his/her home institution. All costs of an early departure from the program for any reason will be the responsibility of the student.
18. Each student must fulfill the medical insurance requirements of the host country.

#### **CONFIDENTIALITY**

19. Each host institution will, in accordance with its regulations on personal information protection, ensure that all student records and personal data relating to exchange students are held securely and confidentially and will further ensure that no data is used or disclosed for any purpose other than is necessary in connection with the administration of the student exchange program.

#### **TERMS AND IMPLEMENTATION OF THE MEMORANDUM**

20. To the extent possible, programs between the two institutions will be based upon the principle of reciprocity.
21. This Memorandum, as well as changes in the Memorandum, will be undertaken based on mutual written consent. Either partner may propose revision of this Memorandum. Any revision(s) must be mutually agreed upon in writing.
22. This Memorandum shall continue for a period of five (5) years from April 1<sup>st</sup>, 2019 regardless of the date undersigned. Either party may terminate this Memorandum at any time during the five-year period, provided a six-month written notice of such intent has been given to the other party. The termination of this Memorandum shall not affect the completion on on-going activities.
23. Any difficulties or problems that arise in administering this Memorandum will be settled by the Presidents, the Deans and/or the Coordinators of the respective institutions in mutual consultation.

We sign hereunder in witness of the terms of this Memorandum:

**University of Bergamo**

**Kyoto Institute of Technology**

\_\_\_\_\_  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
Rector

\_\_\_\_\_  
Dr. Kiyotaka Morisako  
President

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Prof. Giuseppe Pezzotti  
Coordinator

Date: \_\_\_\_\_



ISTITUTO CONFUCIO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
米兰国立大学孔子学院

## Allegato al punto 8.4

### **RINNOVO ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UN POLO DIDATTICO DELL'ISTITUTO CONFUCIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO** fra

### **IL CENTRO COMPETENZA LINGUE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

e

### **L'ISTITUTO CONFUCIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

Il Centro Competenza Lingue dell'Università degli Studi di Bergamo (di seguito semplicemente CCL), C.F. 80004350163, P. IVA 01612800167, con sede a Bergamo, in Via Salvecchio, 19, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Cécile Desoutter

e

l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano (di seguito semplicemente Istituto Confucio), C.F.80012650158 , P. IVA 03064870151 con sede a Sesto San Giovanni, in via Piazza Indro Montanelli 1, rappresentato dai direttori Proff. Alessandra Lavagnino e Jin Zhigang

#### **Premesso:**

- che per una Università le relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra Istituzioni di livello universitario ;
- che l'art. 2, comma 8 e l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università di Bergamo attribuiscono all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- che l'Università di Bergamo propone la lingua cinese all'interno del proprio Corso di Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne, curriculum Lingue Orientali da 14 anni e all'interno del proprio Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale da 3 anni, con numeri di studenti sostenuti e costanti;
- che il Centro Competenza Lingue organizza e coordina le attività di addestramento di lingua cinese per tutto l'Ateneo;
- che si ritiene che l'interesse per la lingua cinese nella comunità della città di Bergamo e della provincia di Bergamo sia molto ampio e che molte persone potrebbero desiderare avvicinarsi alla cultura cinese, sia per motivi di arricchimento personale che di lavoro;

- che la terza missione è divenuto un compito essenziale dell'Università al pari di didattica e ricerca;
- che le due istituzioni hanno manifestato il proprio interesse ad una collaborazione scientifica e didattica al fine di promuovere attività di formazione e divulgazione di interesse comune in particolare nell'ambito della lingua e cultura cinese
- Richiamato l'accordo sottoscritto nel luglio 2017 grazie al quale è stato possibile proporre delle attività coprogettate nell'a.a. 2017/2018

le parti come sopra indicate

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO**

L'oggetto del presente Accordo è la creazione di un Polo Didattico dell'Istituto Confucio presso il CCL e l'avvio di un rapporto di collaborazione e di scambio culturale fra il CCL e l'Istituto Confucio.

Negli ambiti di comune interesse, le parti definiscono i seguenti indirizzi dell'attività del Polo Didattico:

- Corsi non curriculari di introduzione alla lingua e alla cultura cinese per il corpo docenti, gli studenti e il personale TA dell'Università di Bergamo;
- Corsi di lingua e cultura cinese alla cittadinanza;
- Iniziative congiunte di carattere scientifico e divulgativo su temi di ricerca e interesse comune.

### **Articolo 2 – OBBLIGAZIONI**

Per il funzionamento del Polo Didattico, l'Istituto Confucio si impegna a:

1. fornire i docenti madrelingua per le attività didattiche organizzate dal polo didattico e per corsi di preparazione alla certificazione HSK;
2. organizzare viaggi studio in Cina per docenti e studenti che abbiano partecipato alle attività del Polo Didattico.

L'Università di Bergamo si impegna a:

1. mettere a disposizione i propri spazi per l'organizzazione delle attività didattiche;
2. versare all'Istituto Confucio € 50,00 quale somma corrispondente alle spese di viaggio e di vitto sostenuta dai docenti dell'Istituto Confucio per ogni giornata di erogazione delle lezioni. Il versamento avverrà con cadenza semestrale, a fronte della presentazione da parte dell'Istituto Confucio di una lettera di richiesta.

### **Articolo 3 – REFERENTI DELL'ACCORDO**

I referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- per il CCL: Prof. Tommaso Pellin
- per l'Istituto Confucio: Prof. Emma Lupano

#### **Articolo 4 – DURATA DELL’ACCORDO**

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità dal 1 aprile 2019 al 31 ottobre 2021; esso potrà essere rinnovato previa manifestazione espressa e scritta di volontà delle parti.

Entrambi i contraenti potranno recedere dal presente accordo tramite disdetta comunicata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data in cui dovrà aver effetto il recesso stesso, garantendo la conclusione delle attività in corso.

#### **Articolo 5 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, è chiamato a frequentare le sedi d’esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nonché al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e della normativa in materia di sicurezza per gli impianti e le attrezzature impiegate.

#### **Articolo 6 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

L’esecuzione del contratto implica che ciascuna Parte fornisca all’altra informazioni scritte od orali di carattere confidenziale e/o riservato, ossia non pubblicamente accessibili.

A tal riguardo, le Parti riconoscono che le suddette “Informazioni”, pervenute in qualsiasi forma o supporto, sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite.

Le Parti, altresì, si impegnano per sé e per il proprio personale direttamente coinvolto nelle attività di consulenza, ivi inclusi coloro i quali rientrano nei casi di cui all’Art.5, a:

- far uso delle informazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione della consulenza;
- mantenere la riservatezza sulle informazioni evitando di divulgarle a soggetti diversi dalla parte che le ha concesse nonché ad assumere le necessarie cautele affinché non pervengano a conoscenza di terzi;
- restituire immediatamente le informazioni all’altra parte, su richiesta della medesima;
- non compiere atti che possano essere di pregiudizio all’utilizzazione economica delle stesse da parte dei legittimi proprietari.

Il personale direttamente coinvolto nell’esecuzione dell’attività, incluso il personale dipendente, dovrà essere previamente informato del carattere riservato delle Informazioni, sottoscrivendo al riguardo una dichiarazione contenente l’impegno a rispettare gli stessi obblighi di segretezza precedentemente indicati.

Le Parti sono responsabili dei danni che possono derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salvo la prova che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Le Parti altresì concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

#### **Articolo 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o

comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, sono trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati esclusivamente per:

- le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata;
- fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento/Centro.

Titolari del trattamento sono, rispettivamente, l'Università degli Studi di Milano/Istituto Confucio, e l'Università degli Studi di Bergamo/Centro Competenza Lingue.

Responsabili della protezione dei dati personali sono, rispettivamente, per l'Università degli Studi di Milano/Istituto Confucio **il prof. Giovanni Turchetta**, per il Centro Competenza Lingue è la G.R.C. Team S.r.l. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Bergamo.

### **Articolo 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto.

Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile in via bonaria, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bergamo (art.25 cpc).

### **Articolo 9 – ONERI FISCALI**

Le spese di bollo del contratto sono a carico dell'Istituto Confucio ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 642/72. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 131/86.

<p><b>Per il Centro Competenza Lingue dell'Università degli Studi di Bergamo</b></p> <p><b>LA DIRETTRICE</b></p> <p><b>Prof.ssa Cécile Desoutter (Bergamo)</b></p>	<p><b>Per l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano</b></p> <p><b>IL EDEL DIPARTIMENTO</b></p> <p><b>Prof. Giovanni Turchetta (Milano)</b></p>
--	--

**Data**

**Data**

**RID  
RETE INTERNAZIONALIZZAZIONE DOCENTI**

Il giorno **gg/mm/anno** presso l'ITIS "P. Paleocapa", i legali rappresentanti, o loro delegati, delle seguenti Istituzioni scolastiche e universitarie:

Università degli Studi di Bergamo		
ITIS "Paleocapa" - Bergamo		
IIS "Rigoni Stern" - Bergamo		
IIS "Castiglioni" - Limbiate (MB)		
IIS "Russell" - Garbagnate (MI)		

in qualità di soci fondatori stipulano il seguente

**ACCORDO DI RETE**

***ART 1 – Costituzione della rete di scuole denominata RID, Rete Internazionalizzazione Docenti***

1. Fra le istituzioni scolastiche in premessa è costituita una rete di scuole ai sensi dell'art. 7 del DPR. 275/1999 e art. 15 della legge 241/1990, con le seguenti finalità:

- a) promuovere la collaborazione tra Istituti Superiori lombardi e l'Università di Bergamo nell'ambito della formazione docenti in ambito internazionale
- b) stabilire contatti tra la Rete e istituzioni scolastiche superiori e universitarie nei Paesi di lingua inglese, europei ed extraeuropei
- c) progettare iniziative tra la Rete e istituzioni scolastiche superiori e universitarie nei Paesi di lingua inglese, al fine di formulare e condividere esperienze e metodologie attive per la promozione della qualità degli insegnamenti e apprendimenti veicolati in lingua inglese;
- d) avviare periodi di mobilità in entrata di docenti in formazione, docenti esperti e professori universitari provenienti dalle istituzioni scolastiche superiori e universitarie dei Paesi di lingua inglese ed eventuali periodi di mobilità in uscita dei docenti esperti provenienti dalla Rete interprovinciale italiana verso le istituzioni scolastiche superiori e universitarie dei corrispondenti Paesi di lingua inglese, al fine di creare occasioni di scambio di prassi didattiche e di competenze professionali in ambito educativo, che abbiano una ricaduta positiva nel curriculum degli studenti;
- e) rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni ed enti di livello regionale;

- f) favorire l'immagine e la conoscenza delle istituzioni della rete interprovinciale anche con l'organizzazione di eventi per la diffusione della cultura tecnico-scientifica mediata dalla lingua inglese, con la partecipazione di enti e aziende del territorio lombardo.

2. La rete è denominata *RID, Rete Internazionalizzazione Docenti*. Nel seguito del presente accordo, se non diversamente specificato, con la parola *rete* si intenderà la rete *RID, Rete Internazionalizzazione Docenti*.

3. La rete partecipa ad altre reti di scuole, consorzi e associazioni autonome al fine di contribuire, in una visione generale, ai processi di internazionalizzazione negli Istituti Secondari Superiori.

## **ART 2 – Scuola capofila**

1. La scuola capofila è designata dall'assemblea della rete, con designazione valida per tre anni.
2. La scuola capofila ha il compito di rappresentare la rete e dare seguito alle decisioni assunte ai sensi del presente accordo, salvo che tale compito sia assegnato ad altra istituzione secondo le modalità del presente accordo.
3. La scuola capofila si potrà riservare di non dare corso alle decisioni assunte ai sensi del presente accordo o di rimodulare gli interventi approvati qualora ravvisi la mancanza o l'insufficienza delle necessarie risorse finanziarie, umane, materiali o organizzative.

## **ART 3 – Soci fondatori**

1. Le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo hanno la qualifica di Socio fondatore.
2. Possono sottoscrivere l'accordo in qualità di soci fondatori le Istituzioni scolastiche statali che, a partire dall'a.s. 2018/19, avranno percorsi attivi di moduli CLIL nelle classi del triennio.
3. I soci fondatori rappresentano l'elettorato attivo e passivo della rete, sono i componenti dell'Assemblea nazionale e hanno il compito di:

- individuare ed eleggere la scuola capofila, sulla base della disponibilità dichiarata dal suo rappresentante legale pro tempore e delle dotazioni adeguate alla gestione amministrativa della rete;
- elaborare, condividere e sottoscrivere lo Statuto della rete;
- scegliere, nella prima Assemblea, il logo e il nome da attribuire definitivamente alla rete;
- eleggere, in Assemblea, gli organi della rete;
- rispettare le deliberazioni degli stessi organi statutari di cui al successivo art. 4, compresi quelli della stessa Assemblea di cui fanno parte;
- ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento, laddove prevista, versare la quota Associativa e gli eventuali contributi deliberati per l'esercizio di gestione delle attività;
- ove richiesto, godere di precedenza nel mettere a disposizione della rete competenze professionali e strutture per iniziative comuni.

## **ART 4 – Organi di gestione della rete**

Gli organi della rete sono i seguenti:

1. **Il Dirigente Scolastico pro tempore della scuola capofila:** presiede la Rete e la rappresenta nei diversi ambiti istituzionali e non, convoca il Comitato Tecnico Scientifico e l'Assemblea generale almeno con cadenza annuale, relaziona alle altre Scuole della Rete circa l'utilizzo delle risorse comuni e i progetti.
2. **Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della scuola capofila:** predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Rete. Provvede, inoltre, al riparto delle risorse economiche tra le scuole della Rete e alla gestione diretta di quelle destinate alla Rete nel suo insieme.
3. **Il Comitato Tecnico Organizzativo (CTO):** costituito dai Dirigenti scolastici designati dalla Assemblea e dal Dirigente scolastico della scuola capo-fila nazionale, ha funzione di organizzazione, gestione e coordinamento delle azioni intraprese dalla Rete nei diversi ambiti della sua attività. Il Comitato Tecnico Organizzativo viene rinnovato con cadenza triennale.
4. **Il Comitato tecnico scientifico (CTS):** per assicurare alla Rete un raccordo funzionale con l'Università, il CTS è composto da un esperto referente dell'internazionalizzazione designato dall'Università di Bergamo e dai referenti per la didattica delle lingue straniere, individuati dai dirigenti scolastici della Rete. Il numero complessivo dei membri del CTS è stabilito dall'Assemblea.

La durata in carica dei componenti interni del CTS è di un triennio e, alla naturale scadenza del loro mandato, verranno rinnovati dall'Assemblea.

Il CTS si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta all'anno.

Il CTS è presieduto dal Presidente o da un suo delegato. Delle riunioni del CTS è redatto il relativo verbale dal segretario, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Il CTS ha il compito di suggerire e proporre all'Assemblea e agli altri organi che provvedono alla gestione ordinaria e straordinaria della Rete gli indirizzi e le indicazioni generali, di carattere scientifico tecnico e metodologico.

L'università degli Studi di Bergamo assumerà istituzionalmente il compito di supervisore, in collaborazione con la scuola capofila.

Si specifica che il partner Università di Bergamo esprime la necessità di non farsi carico di alcun onere amministrativo/contabile inerente la gestione delle azioni progettuali, pertanto il partner stesso non avrà su questo progetto una eventuale capacità reale di spesa.

L'Università di Bergamo garantisce la partecipazione alla realizzazione del progetto, mettendo a disposizione le proprie risorse anche nei momenti di management e partecipazione all'organo di governo del progetto, ma, non avendo poi un controllo diretto delle attività svolte dai docenti e dagli studenti coinvolti, declina qualunque responsabilità derivante dalle attività svolte a seguito della sottoscrizione dell'accordo.

**Assemblea della rete**

È costituita dai soci fondatori per la delibera degli obiettivi generali della rete promossi dal CTO e dal CTS:

- designa la scuola capofila (il Presidente) e i componenti del CTO e del CTS;
- Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice e l'Assemblea è convocata con cadenza annuale dal CTO;
- I membri della rete possono farsi rappresentare per delega;
- l'assemblea della rete nomina il comitato tecnico scientifico, approva i bilanci e designa la scuola capofila.

#### **ART 5 - Risorse a supporto della rete**

Le risorse della Rete sono: Risorse economiche, Risorse umane, Risorse strumentali, Partenariati pubblici e privati.

Le **risorse economiche** sono costituite dai fondi ricevuti da soggetti pubblici e/o privati per le finalità di cui all'art. 1 comma 1 e sono amministrate dalla scuola capofila, che ne rende conto annualmente. Le **risorse umane** sono rappresentate dai docenti e dagli esperti appartenenti alle scuole che fanno parte della Rete. Tali risorse interne possono essere integrate, in caso di necessità, da esperti esterni.

Le **risorse strumentali** necessarie per il lavoro interno e per mantenere aperti i canali di comunicazione con la Rete saranno messe a disposizione da tutte le scuole aderenti.

#### **ART 6 – Validità dell'accordo di rete**

Il presente accordo di rete è valido per tre anni a partire dalla data di prima sottoscrizione con la firma digitale di tutti i componenti e si rinnoverà tacitamente fino all'atto dello scioglimento che può intervenire, con decreto motivato del Presidente, secondo precisa volontà dell'Assemblea.

#### **ART 7 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente accordo si fa riferimento alle norme vigenti.
2. Per le controversie che dovessero verificarsi in relazione al presente accordo la competenza è attribuita al foro di Milano.

Il Dirigente Scolastico, Presidente della rete Interprovinciale

---

Istituti firmatari:

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

Seguono le firme digitali dei rappresentanti legali pro tempore delle scuole aderenti alla rete RID:

Il prof. ...., nato a ..... il ..... , c.f. .... nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica ,” ..... ” con sede in ....., suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data .....

Firma digitale:

Il prof. ...., nato a ..... il ..... , c.f. .... nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica ,” ..... ” con sede in ....., suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data .....

Firma digitale:

Il prof. ...., nato a ..... il ..... , c.f. .... nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica ,” ..... ” con sede in ....., suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data .....

Firma digitale:

Il prof. ...., nato a ..... il ..... , c.f. .... nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica ,” ..... ” con sede in ....., suo legale

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data .....

Firma digitale:

**ACCORDO DI COOPERAZIONE**

tra

**Università degli Studi di**

**Bergamo, Italia**

e

**Università .....**

**(luogo)**

1. L'Università degli Studi di Bergamo (UniBG) e l'Università di (*nome e luogo*) nell'intento di sviluppare uno scambio accademico di cooperazione nell'ambito della ricerca didattica finalizzato alla promozione dell'incremento e la disseminazione dei saperi, si accordano per:

- (a) promuovere, adoperandosi con ogni mezzo in loro possesso, trasferte di membri del personale scolastico-accademico delle due istituzioni mirate alla partecipazione ad azioni congiunte di docenza, ricerca, conferenze e programmi culturali;
- (b) garantire a studenti qualificati l'accesso vicendevole a programmi di collaborazione con enti di formazione pre- universitaria del territorio, gestiti da entrambe le istituzioni;
- (c) promuovere lo scambio di materiali scientifici, pubblicazioni e informazioni;
- (d) approntare, secondo le necessità, programmi di lavoro che prevedano specifiche modalità e contenuti di cooperazione.

2. Le due istituzioni prendono atto che tutte le trasferte del personale e il coinvolgimento di studenti certificati si atterranno alla legislazione che regola l'accesso e il rilascio di visti da parte degli Stati Uniti d'America e dell'Italia, nonché ai regolamenti istituzionali, con riferimento all'ammissione degli studenti e all'attribuzione di incarichi del personale. In ogni caso, nessuna responsabilità rispetto a danni o incidenti occorsi al personale o agli studenti coinvolti potrà essere imputata alle università sottoscriventi.

3. Le due istituzioni prendono atto che tutti gli accordi finanziari dovranno essere concordati e dipenderanno dalla disponibilità di fondi.

4. L'Accordo resterà effettivo per un periodo di cinque anni a far data dal giorno della firma dell'ultimo dei contraenti. Tuttavia esso potrà essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso o con un preavviso di sei mesi da una qualunque delle due parti. Questo Accordo sarà rinnovabile, previa la revisione e la rinegoziazione da entrambe le parti in causa.

Per l'Università degli Studi di Bergamo

Per l'Università di (*nome e luogo*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dean

Dean

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

.....

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**AGREEMENT FOR COOPERATION**  
**between**  
**Università degli Studi di**  
**Bergamo, Italy**  
**and**  
**University of \_\_\_\_\_**  
**(place)**

1. Università degli Studi di Bergamo (UniBG) and University of \_\_\_\_\_, desiring to develop academic exchange and cooperation in teaching and research in the furtherance of the advancement and dissemination of learning, agree to the following:
  - (a) To encourage, and use their best endeavors to effect, visits from one institution to the other by members of the academic staff and local high schools for the purpose of participating in joint teaching, joint research, joint conferences, and joint cultural programs.
  - (b) To offer admission from one institution to the other to qualified students or students/teachers to participate in special programs in cooperation with local high schools.
  - (c) To encourage the exchange of scientific materials, publications, and information.
  - (d) To prepare, as necessary, working programs detailing specific forms and contents of cooperation.
2. The institutions acknowledge that all visits of staff and admissions of certified students will be subject to compliance with the entry and visa regulations of the United States of America and Italy and the institutional requirements with respect to student admissions and staff appointments. In any case, none of the subscribing universities will be responsible for damages or accidents to the staff or students involved.
3. The institutions understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.
4. The Agreement shall remain in effect for a period of five years commencing on the date signed by the last party. However, it may be terminated at any time by mutual consent or with six months' notice by either party. This Agreement may be renewed after being reviewed and renegotiated by both parties.

On behalf of  
Università degli Studi di Bergamo

On behalf of  
University of .....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dean  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

Dean  
.....

Date: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**MEMORANDUM D'INTESA BILATERALE**  
**per docenti in formazione**  
**tra**  
**Università degli Studi di Bergamo-**  
**Rete Interprovinciale 'Paleocapa', Bergamo, Italy**  
**e (nome e luogo università straniera)**

L'Università degli Studi di Bergamo con la rete interprovinciale "Paleocapa", Bergamo, Italia, e *(nome e luogo università straniera)*, nell'intento di stabilire un accordo di cooperazione tra le rispettive istituzioni, finalizzato alla promozione di rapporti di amicizia e alla collaborazione reciprocamente favorevole che includa gli insegnanti in formazione o insegnanti in servizio della *(nome e luogo università straniera)*, si sono accordati per la sottoscrizione del seguente Memorandum d'Intesa (MOU).

**Scopo:** l'intento di questo MOU prevede che:

la *(nome e luogo università straniera)* persegua lo sviluppo di un accordo di cooperazione con l'Università degli Studi di Bergamo e la rete interprovinciale "Paleocapa" che consenta agli insegnanti in formazione della *(nome e luogo università straniera)* o insegnanti in servizio delle loro scuole locali (da qui in poi denominati IFIS) di fruire di un'esperienza presso le scuole con la supervisione di docenti individuati dall'Università degli Studi di Bergamo e la rete interprovinciale "Paleocapa" per un periodo di minimo quattro settimane, definito esperienza di insegnamento per insegnanti in formazione o insegnanti in servizio (di seguito IFIS). L'insegnante in formazione si vedrà riconoscere uno o più crediti universitari dalla *(nome e luogo università straniera)*, capitalizzabili ai fini del suo diploma di laurea, spendibile ai fini dell'abilitazione professionale all'insegnamento nello stato dello *(nome dello Stato americano)*.

**A.1 Compiti della rete interprovinciale "Paleocapa" in collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo:**

1. Fungere da coordinatore e supervisore dell'intero progetto a Bergamo e di altre città della Lombardia e creare rapporti tra le scuole e la *(nome e luogo università straniera)*, assicurando la comunicazione e cooperazione con la *(nome e luogo università straniera)*, finalizzate al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi relativi all'esperienza di insegnamento degli IFIS, previsti da questo MOU.
2. Individuare una persona referente Supervisore dell'esperienza di insegnamento per IFIS e come intermediario di supporto.
3. Selezionare le domande provenienti dalle scuole che si sono candidate, da inviare alla *(nome e luogo università straniera)*.
4. Ogni scuola candidata necessiterà dell'approvazione dell'Università degli Studi di Bergamo e la rete interprovinciale "Paleocapa" prima di far pervenire la sua candidatura alla *(nome e luogo università straniera)*.

**A.2 Compiti delle Scuole** coordinate dalla rete interprovinciale "Paleocapa" in collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo:

1. Predisporre un ambiente adeguato alle esperienze di apprendimento per gli IFIS, pianificate, organizzate e implementate dai Docenti Mentore e dal Personale della Scuola di concerto con altre figure designate dalla rete interprovinciale "Paleocapa" in collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo, in accordo con finalità e obiettivi specifici-disciplinari unitariamente concordati.
2. Procurare a ogni IFIS un Docente Mentore che sostenga l'esperienza di insegnamento per gli

IFIS provenienti dalla (*nome e luogo università straniera*), fornendo supporto di ordine professionale e pratico. Il Docente Mentore sarà responsabile dell'adeguato feedback all'IFIS della compilazione e dell'invio della documentazione richiesta relativa all'insegnamento. L'IFIS non sarà mai solo in aula, in conformità con la legislazione italiana vigente. L'IFIS avrà ampia opportunità di insegnare in classe alcuni contenuti relativi alle seguenti discipline: Biologia, Chimica, Informatica, Elettronica, Meccanica, Matematica, Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda, Fisica, Storia e altre discipline tecnico-scientifiche), in attività di compresenza con il docente italiano.

3. Uno degli obiettivi principali della rete interprovinciale è quello di attuare efficaci scambi linguistici tra gli IFIS e i docenti italiani, con cui mettere in comune le metodologie.
4. Assicurare strutture, attrezzature e materiali adeguati per il raggiungimento degli obiettivi educativi dell'esperienza di insegnamento per gli IFIS.
5. Fornire una guida orientativa inclusiva di spiegazione di norme, regolamenti, procedure e altri elementi che possano garantire all'IFIS un'esperienza di qualità.
6. Se si dovesse verificare un problema in ambito scolastico o di comportamento dell'IFIS, la rete interprovinciale "Paleocapa" e l'Università degli Studi di Bergamo si metteranno immediatamente in contatto con il referente (*nome e luogo università straniera*) per coordinare il coinvolgimento nella risoluzione del problema.
7. Predisporre una sistemazione in famiglia inclusiva dei pasti, senza oneri per ciascun IFIS.

**B. Compiti della (*nome e luogo dell'università straniera*).**

1. Confermare le date di ogni esperienza di insegnamento per gli IFIS – solitamente da metà ottobre a metà novembre o dai primi di marzo a fine marzo.
2. Fornire i nomi degli IFIS e le esigenze particolari per la sistemazione in famiglia con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di inizio.
3. Fornire indicazioni, orientamento prima della partenza e servizi di supporto agli IFIS.
4. Esplicitare i requisiti dell'esperienza di insegnamento per gli IFIS e rendere nota qualunque variazione relativa agli obiettivi attesi dell'esperienza di insegnamento per gli IFIS. La (*nome e luogo dell'università straniera*) fornirà all'Università degli Studi di Bergamo e alla rete interprovinciale "Paleocapa" finalità e obiettivi specifici-disciplinari, inclusivi di livelli minimi richiesti e responsabilità dei Docenti Mentore degli IFIS e altre figure designate dall'Università degli Studi di Bergamo e la rete interprovinciale "Paleocapa".
5. Se gradito e necessario, programmare una visita in loco da parte di un Coordinatore (*nome e luogo dell'università straniera*) a metà periodo nel corso dell'esperienza di insegnamento per IFIS, che consenta l'osservazione degli IFIS in aula e il confronto con figure significative; il Coordinatore (*nome e luogo dell'università straniera*) sarà designato dalla (*nome e luogo dell'università straniera*) con esperienza in materia di coordinamento di esperienze di insegnamento in ambito internazionale.
6. Monitorare il progresso degli IFIS e il grado di soddisfazione dell'amministrazione e dei docenti via email (e telefono o Skype, se necessario) quando non in loco.
7. Mantenere contatti e collaborazione con il personale designato dalle scuole aderenti alla rete interprovinciale "Paleocapa" per assicurare il raggiungimento di finalità e obiettivi dell'esperienza di insegnamento per gli IFIS contemplati in questo MOU.
8. Provvedere tempestivamente al pagamento alla rete interprovinciale "Paleocapa", non più tardi di sessanta (60) giorni dopo la ricezione di qualunque fattura da parte della rete interprovinciale "Paleocapa" per qualunque spesa sopraggiunta.

**C. Responsabilità.**

1. Entrambe le parti di questo MOU concordano la loro responsabilità per qualunque pendenza economica derivante da comportamenti loro o dei loro addetti, impiegati e agenti coinvolti nelle attività e finalità di questo MOU.
2. La (*nome e luogo dell'università straniera*) richiederà agli IFIS di dotarsi di assicurazione di

responsabilità legata alla professione e di un'assicurazione internazionale sulla salute con copertura adeguata e sufficiente, oltre che di un'assicurazione di viaggio internazionale per studenti per il periodo in cui prenderanno parte ad attività scolastiche e all'esperienza di viaggio all'estero.

3. Agli IFIS è caldamente consigliato stipulare una polizza assicurativa con copertura adeguata e sufficiente per coprire oggetti personali in caso di perdita o danneggiamento.
4. In ogni caso, dalle attività avviate a seguito della sottoscrizione del presente accordo non potrà derivare alcuna responsabilità ascrivibile alla Rete Interprovinciale né all'Università degli Studi di Bergamo.

**D. Riservatezza.**

Le parti in causa convengono che i dati pertinenti all'ambiente scolastico personalmente accessibili al singolo IFIS che prende parte all'esperienza di insegnamento sono confidenziali e protetti per legge. Esse concordano nel mantenere tali dati secretati e a non fornirli a nessuna persona o ente diversi dall'IFIS stesso, né alla (*nome e luogo dell'università straniera*) o all'Università degli Studi di Bergamo e la rete interprovinciale "Paleocapa".

In ogni caso, i dati verranno raccolti e trattati per le sole finalità previste dal presente accordo e nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016).

**E. Anti-discriminazione.**

Nessuna delle due parti praticherà alcuna discriminazione nei confronti di alcun IFIS facente parte di questa Esperienza di Insegnamento per Insegnanti in formazione o Insegnanti in servizio sulla base di razza, colore, sesso, nazione d'origine, disabilità, età, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, reduce di guerra o su qualsiasi base tutelata dalla legge.

**F. Spese del Programma.**

1. Agli IFIS competono le spese di trasporto di tutti gli spostamenti tra gli USA e le scuole ospitanti in Italia.
2. Agli IFIS competono le spese personali e varie.
3. Gli IFIS non riceveranno compensi per l'esperienza di insegnamento.

**G. Gestione e Durata del MOU.**

Questo MOU avrà validità a partire dalla data effettiva del MOU stesso e avrà durata biennale. Successivamente sarà automaticamente rinnovabile per periodi di due anni aggiuntivi, a meno che non venga emessa una notifica di termine. Per data effettiva si intende la data in cui l'ultima firma verrà apposta a questo MOU, al quale ciascuna delle due parti potrà porre termine per qualunque ragione con un preavviso scritto di almeno centoventi (120) giorni. In caso di preavviso di cessazione, agli IFIS assegnati all'Università degli Studi di Bergamo e alla rete interprovinciale "Paleocapa" sarà consentito di completare qualunque esperienza di insegnamento precedentemente programmata e al momento in progress. Le clausole di questo MOU sono passibili di revisione e modifica, al bisogno, previo reciproco accordo sottoscritto da entrambe le parti. Eventuali richieste di termine o revisione di questo MOU dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, al Dirigente Scolastico dell'ITIS "Paleocapa" di Bergamo, Dr. Imerio Chiappa ([www.itispaleocapa.it](http://www.itispaleocapa.it)) e al Rettore della (*nome e luogo dell'università straniera*).

Per

Per

Per

Università (*nome e luogo  
università straniera*)

Firma del Rettore

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Università degli Studi di Bergamo

Firma del Rettore  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Rete Interprovinciale “Paleocapa” di  
Bergamo

Firma del Dirigente Scolastico  
Prof. Imerio Chiappa

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_